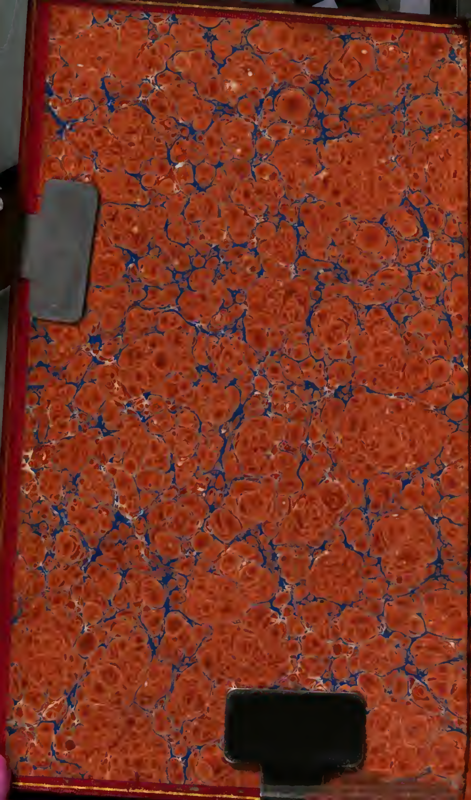
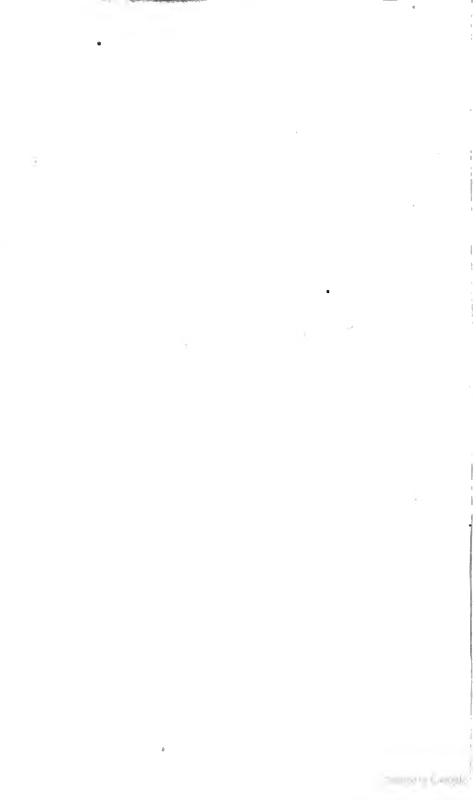








Thanks to be returned thro' the Neapolitan minister in London who will forward the letter free of expense

AFORISMI

E

PENSIERI LEGISLATIVI

DI

RAGION PENALE

DELL'AVVOCATO

CAV. FRANCESCO JANNINI

NAPOLI,

Dalla Tipografia GARRUCCIO
Strada Tribunali N.° 193.
1842

AFORISMI

E

PENSIERI LEGISLATIVI

DI

RAGION PENALE



DELL' AVVOCATO

CAV. FRANCESCO JANNINI

Socio corrispondente della I. e R. Accademia de' Georgofili di Firenze, e della R. Economico-Agraria di Abruzzo Ulteriore.





NAPOLI,

Dalla Tipografia GARRUCCIO

Strada Tribunali N.° 193.

1842

Joseph Jannini Auctoris Frater Biblioth
proprijs manibus D.D.

CAP.° I.°

PRELUDIO

1.° La società avendo il dritto alla sua conservazione e sicurezza deve per conseguente aver quello di esercitarne i mezzi all' uopo ; ed i principali fra essi son le leggi penali , le quali impongono il divieto e la punizione di quelle azioni, che ad essa nuocciono ed ai suoi componenti.

2.° Nello stato naturale il dritto di difesa e quindi di punizione era in ciascun individuo : nello stato sociale si è comunicato alla società , per cui ciò che in quello l' uomo far da se potea , in questo far lo deve la legge.

3.° Il dritto della difesa necessaria contro le ingiuste aggressioni, momentaneo nella individualità , divien permanente e perenne nella società.

4.° La somiglianza di costituzione fisica e morale negli uomini, la identità d' origine e di esistenza, del bisogno comune di conservarla e migliorarla, mena ad un eguaglianza e reciprocanza di dritti e doveri tra essi.

5.° Di qui il non offendere nè essere offeso nella persona, nell' onore, nella proprietà , ed in tutti i benefizi che la società accorda , donde trae sua sorgente il dritto di punizione.

6.° Di qui la norma eterna infallibil di natura : *quod tibi non vis alteri ne feceris*, tradotta dalla romana sapienza nella massima : *neminem ledere, suum cuique tribuere.*

7.° Il divisamento di Bentham, che il dritto di natura e delle genti sia un dritto chimerico; che la idea di dritto ed obbligazione nasca dalle leggi positive, e non da quello, importa creare, come ben osserva il Romagnosi, un ateismo del dritto e della morale, e santificare tutt'i capricci de' Massenzî, e de' Busiridi: importa infine torre ogni norma, ogni criterio di giustizia.

8.° Per quanto travolger si possano tutt' i sani principj, non potrà mai dirsi dritto la usurpazione, giustizia la violenza e l'oppressione, morale politica la perfidia ed il tradimento.

9.° Se le leggi naturali non han la forza coattiva, che va accoppiata alle leggi positive, sono non pertanto sempre ad esse di base fondamentale, di tal che quando queste tendono al bene pubblico imposto dalle stesse leggi eterne di natura, non possono commandare coattivamente che le azioni giuste, e vietar le ingiuste.

10.° L'oggetto quindi del bene pubblico può esser la pietra di paragone delle buone o cattive leggi, della loro conformità o difformità alla necessità morale e sociale.

11.° In legislazione come in ogni scienza convien riguardar la realtà, ossia gli uomini, le cose, i loro rapporti quali sono e possono essere, non quali dovrebbero o si vorrebbe che fossero, per conseguir la opportunità delle disposizioni legislative in conformità dello stato attuale, ed aspettativo de' popoli a'quali si dettano.

Sappia le cose e i tempi delle cose
Chi vuol sue leggi giuste ed operose.

12.° Sono al certo le circostanze politiche, fisiche, e morali d'un popolo, e la loro influenza

sui sociali rapporti, che forman la miglior guida della opportunità delle leggi : che la loro forza stassi non solo in quella de' principj di giustizia, ma nella rispettiva conformità di applicazione.

13.° Le leggi della civiltà non convengonsi ad un popolo barbaro e feroce, ed ingombro d'ignoranza e pregiudizj, e fra piccolissima sfera di rapporti sociali ristretto, e viceversa.

14.° Solone dicea delle sue leggi, non esser le migliori, ma quali meglio conveniansi agli ateniesi; Mosè istesso per gli ebrei lo stesso dettato ripetea.

15.° L'ottimismo de' mondi di Leibnizio come l'ottimismo legale non è quindi assoluto, ma relativo.

16.° Quando le leggi partendo da' principî eterni di giustizia, cospirano con tutti i loro sforzi al ben essere sociale, quando col minimo de' mali possibili ottiensi il bene pubblico, l'ottimismo politico è conseguito.

17.° Per non ismarirsi nel vasto pelago della legislazione la ragione e la giustizia, ed un retto sentire dev'essere la stella polare de' legislatori: astri precursori meditazione e moderazione.

18.° Nel dettame delle sanzioni penali deve aversi riguardo ai casi generali e frequenti più che a' rari e particolari: *quod raro accidit praetereunt legislatores*.

19.° Le eccessive distinzioni sono opera più da casista, che da legislatore.

20.° Siccome in fisica dopo calcolate teoricamente le forze e le resistenze per ottenersi un dato movimento in un machinismo dinamico od idraulico, avviene sovente nella pratica doversi ricorrere ad aggiunzioni e modificazioni; così parimente suc-

cede in legislazione; che dopo calcolati in teoria i principj, le forze impulsive e ripulsive degli atti criminosi, nella esecuzione delle disposizioni all'uopo emanate, sorgono delle difficoltà impedienti o devianti dal fine cui s' intende, donde la necessità di abbrogazione derogazione e surrogazione di taluni principj, di talune forze a repressione degli ostacoli che manifestansi.

21.° É solo all' autorità suprema che appartiensi come il dettar, così il derogar ed abrogar le leggi. Al magistrato il riferire e rilevar que' vizi che la giornaliera esperienza manifesta nello andamento della gran macchina legale, onde ottenersi il felice risultamento delle necessarie modificazioni.

22.° Fu stabilimento di Solone che i Tesmoteti in atene avesser la ispezione delle leggi, ed annualmente ne manifestassero le imperfezioni, la correzione ne proponessero e la modificazione. — Istituto che saggiamente ammirasi attualmente riservato alle Corti supreme di giustizia.

23. Chiarezza e precisione sono i caratteri essenziali di ogni buona legge, come oscurità ed ambiguità ne formano la imperfezione. Che se le leggi debbon esser gli oracoli della verità e della giustizia, non debbono impertanto improntar lo stile dubbio ed enigmatico di quelli del paganesimo.

24.° Gli antichi legislatori associaronsi i Numi per imporre la obbedienza ed il rispetto alle loro sanzioni: ai moderni è sufficiente associarsi la giustizia, la prudenza e la moderazione perchè sian rispettate le loro leggi più che le ispirazioni di Giove, di Apollo, della diva Egeria ed i libri sibillini.

CAP.° II.°

REATI

25.° Il reato non è che la violazione ed infrazione dei rispettivi dritti e doveri; nel senso politico, è la trasgressione delle leggi penali con azioni criminose, che menano a violarle ed infrangerle.

26.° Deliberazione all'atto criminoso, ed esecuzione compiuta od incompiuta di esso formano i caratteri essenziali del reato: il che suppone intelligenza, volontà, e libertà di azione nel delinquente.

27.° Requisiti ne sono il danno che arrecasi alla società e suoi individui, ed il dolo: ossia la maggiore o minor malvagità che manifestasi nella esecuzione: non vi è quindi reato ove non evvi danno, nè volontà malvagia.

28.° La perfezione e rettitudine della volontà stassi nella ragionevolezza e giustizia de' motivi che la determinano, siccome la imperfezione ed improbità nella irragionevolezza ed ingiustizia di essi.

29.° Il reato commesso nel furor delle passioni offre nulla o lievissima malvagità: nella freddezza di esse colla spinta di qualche causa impellente offre la media: e la massima infine, quando tutta la perfidia e la ferocia manifestasi. Le due prime son di fondamento alle scusanti come l'ultima alle gravanti.

30.° Vi sono delle azioni che in ogni luogo, in ogni tempo sonosi riputate delitti, come assolutamente riprovate dalla giustizia e dalla morale; altre

benchè non immorali e lecite, pure per esser prossime occasioni a mali sociali, la imponenza delle circostanze in sussidio della pubblica sicurezza, ne detta il divieto; queste formano *il malum quia vetitum*, non arbitrariamente ma ragionevolmente stabilito per motivi di comune tranquillità.

31.° La sociale colleganza essendo di dritto rigoroso naturale, tutti i giusti temperamenti e provvidenze, che tendono al fine del suo ben essere, dettati dalla forza delle circostanze, e del tempo, sono necessarie induzioni e conseguenze di tal diritto.

32.° Vi son parimenti talune azioni sempre stimate indegne ed obbrobriose, come quelle della ippocrisia maligna, della calunnia mormoratrice, del tradimento e simili, che al certo forman delitto al cospetto della morale e della social benevolenza, pur tutta fiata prudenza detta lasciarsene la punizione al rimorso.

. . . . Che ben provide il cielo.
Ch' uom per delitti mai lieto non fia. Alfieri.

33.° Gli uomini d'ogni costume, pieni di ogni magagna debbon piuttosto sorvegliarsi, ammonirsi, che punirsi, quando non prorompano nei reati che le leggi proscrivono.

34.° Nel foro esterno non possono conoscersi azioni criminose, nè pene all' infuori di quelle pronunziate dalla legge, altrimenti la sicurezza e tranquillità pubblica invece di garentirsi, verrebbe sacrificata ad un perniciosissimo arbitrio.

35.° Le induzioni, l'analogia, la identità di ragione autorizzate dalle leggi civili, non debbono aver luogo nelle leggi penali: desse si convertirebbero in lacci inceppanti, anzi distruttivi la civile legittima libertà.

36.° La determinazione quindi de' reati e del-

le pene deve esser l'opera della legge, e non del magistrato, perciocchè conviene che il cittadino conosca il rischio cui si espone nel commettere la vietata rea azione, e che non vi è arbitrio, ove è la legge.

37.° Felici quei popoli ove la legge parla ed il magistrato tace. *Optima lex*, colla solita sua saggezza dicea Bacone, *quae nihil arbitrio judicis: optimus judex qui nihil sibi.*

38.° Un'azione non dichiarata reato, e quindi non colpita da sanzion penale prima di esser commessa, sarebbe ingiusto punirla per posteriore sanzione, che la retroattività nelle leggi è sempre perniciosa, meno che non fossero dichiarative; desse debbon guardar l'avvenire, e non il passato. E qui cade in acconcio il poetico dettame;

Le leggi mai non denno
Aver di Giano il bifrontale aspetto.

39.° Quando diversa sia la pena nell'epoca della consumazione del reato, ed in quella del giudizio di esso per nuova legge, è giusto umano temperamento nel confronto alla più mite dar la preferenza.

CAP.° III.°

TENTATIVI



40.° La Divinità è vindice de' pensieri; la società delle azioni: non vi è quindi reato ove l'azion vietata non manifestisi con atti esterni. *Cogitationis poenam nemo patitur. L. 18 Dig. de pe-*

nis. Sol Dionigi potè punir il sogno di Marsia.

41.° Il ministero delle leggi non è ministero di divinazione, ma di realtà: esse partono da fatti costanti, da fatti più frequenti, da fatti che manifestansi con maggiore o minore energia, i quali son l'indice del modo consueto di sentire di giudicare e di agir d'un popolo.

42.° Spesso una idea criminosa vien rintuzzata dalla volontà, e se anche nol fosse, come punirla senza l'azione nociva che l'appalesi?

43.° Il tentativo del delitto, *l'opus inceptum sine effectu sequutum* del Cremani, vien costituito dalle operazioni tendenti alla consumazione di esso. Quando mancan atti manifesti indicanti il reo proposto, non vi è che una volizione, un divisamento, non un fatto reale nocivo e quindi criminoso.

44.° Il tentativo quantunque non produca il nocumento del consumato reato cui tendea, il che potrebbe menare alla idea di non esser soggetto a pena, pure essendovi un'aggressione agli altrui diritti, una malvagità manifestata, una perturbazione della tranquillità pubblica, induce la necessità di respingerlo col reprimente timor delle pene.

45.° Il pentimento del delinquente, o cause esterne indipendenti dalla sua volontà operano sovventi fiate la interruzione della seguela degli atti costitutivi dell'attentato.

46.° Quando opera il pentimento, alla lieve perturbazione degli altrui dritti, e della tranquillità sociale, lieve pena può addirsi; se pur non vuolsi sufficiente compenso nel trionfo della morale, o del timor delle pene ch' il produsse, ed in sua culla il reato estinse.

47.° Nell'indulgenza al ravvedimento hassi benanche il salutar benefizio d'interromper la corruzione altrui, allettando il mal intenzionato sovvente a tornar indietro dal reo sentiero cui dirigeasi.

48.° Quando la interruzione del reato è l'effetto delle cause esterne indipendenti dalla volontà del delinquente, è a distinguersi se succeda nel corso degli atti, o dopo tutti esauriti, in modo che non resta se non l'ultimo della consumazione del reato, perciocchè esistendo in tal caso il più od il meno di palesata malvagità, di danno di perturbazione della sicurezza, di timore ispirato, e di pernicioso esempio, la pena rendesi necessaria; e se non uguale a quella del reato consumato, almen d'un grado o due di meno della medesima a norma della diversità d'interruzione. È la mancanza della consumazione del reato che tal diminuzione reclama.

49.° Gli atti intermedì de' tentativi, quando di per se costituiscono un reato, è giusto che osservata la gradazione di loro pena e quella del mancato, la massima ne sia il compenso, quando l'interruzione sia l'effetto delle cause esterne, perocchè hassi il fatto criminoso non solo, ma la intenzione malvagia di maggior perversità. Che se la interruzione è opera del pentimento, per essere posteriore a tali atti già consumati, non può diminuirne la pena per essi sancita come delitti, nè oltrepassarsi.

Il tardo pentir non cancella il danno.

50.° Ne' tentativi che mirano al sovvertimento dell'ordine sociale, dell'autorità suprema, è la maggiore enormità, il maggior periglio sociale, l'interesse pubblico che reclama la loro assimilazione ai misfatti consumati. *Salus pubblica suprema lex esto.*

CAP. IV.

Forza irresistibile , casi fortuiti , colpa , ebbrietà.

51.° Non vi è reato quando vi si è spinto dall'attuale necessità della propria difesa , da forza irresistibile , dal furore o dalla demenza , che mancan tutti i caratteri, tutt' i requisiti che lo costituiscono.

52.° Il malvagio insegna a commetter i delitti : il pazzo dà l'esempio luttuoso del travolgimento delle facoltà mentali , che desta non la indignazione , ma la pubblica commiserazione ; è il disgraziato , non il delinquente.

53.° Ciò che avviene per cause esterne , le quali escon fuori la sfera dell' umano prevedimento malgrado ogni cura e diligenza , costituisce il caso fortuito , la fatalità che non può indurre imputazione alcuna. E Dante ben dicea ;

Che giova nelle fata dar di cozzo?

54.° Non vi è quindi volontà , rea intenzione , spinta criminosa , ove opera la forza impellente delle fortuite combinazioni , che l'umano consiglio prevedere ed evitar non puote, e perciò ingiusta ne sarebbe la punizione.

55.° *Notandum est inter injuriam et merum infortunium , medium aliquod intercedere , quod ex utroque conflatum sit.* Grozio.

Questo medio è la colpa , ossia la volontaria omissione di una debita diligenza ed accortezza , il *factum inconsultum* di Vinnio.

56.° Sia pur dessa la colpa lata de' romani giureconsulti , può menare ad una perfetta responsabilità in quanto all'indennizzazione del danno , non

mai in quanto alla punizion penale, perciocchè manca la malvagità, la spinta criminosa, e non resta che la trascuragine d'esporsi al rischio di violar la legge.

57.° Saggio temperamento è quindi quel delle leggi che lievemente la puniscon di pene correzionali o di polizia.

58.° L'ebrietà involontaria accidentale sconcertando le intellettuali facoltà, e rendendo l'uomo un barcollante automa, elimina tutti i caratteri d'imputabilità delle sue azioni.

59.° La volontaria ebbrezza, l'abitudine a tal deformante vizio può offrir l'idea della colpa per le ree azioni durante la medesima eseguite, e quindi delle pene correzionali o di polizia. A Sparta gli ebbri esponeansi alla pubblica vista, onde il tristo esempio gli altri ne distogliesse. Caronida doppiamente gli puniva e per lo stato brutale a cui riduceansi, e pel misfatto nell'ebbrietà commesso.

CAP. V.

Età: Sesso.

60.° L'infanzia stabilita da' romani al settimo anno, manca di discernimento della moralità delle azioni, come la pubertà da tal epoca al 14.° anno, e la minoreannità prossima alla pubertà, se non ne manca del tutto, ha pur delle gradazioni.

61.° Ottimo divisamento quindi nella qualificazione penale per tal età attenersi al discernimento per la imputabilità delle azioni, donde l'assoluzione o mitigazion delle pene. Che non vi è reato ove manca il discernimento, nè perfetto reato ove non evvi perfetto discernimento.

62.° Blakitone nel descriver la condanna di morte di due ragazzi di nove e dieci anni, e di vivicomburio di una ragazza di anni 13 c' indica un tratto di ferocia legislativa : non è quella l' età della perfidia cui tali pene addiconsi : — Essa è difesa dall' innocenza del pensiero dicea generosamente il giureconsulto Modestino — *L. infans dig. ad L. Corn. de sicar.*

63.° La vecchiaia accompagnata da imbecillità può sol di sue azioni evitar l' imputabilità, che ordinariamente in tal età le forze fisiche mancano, non le intellettuali.

L' umanità soltanto, il rispetto all' età cadente può dettar de' riguardi di mitigazione nella esecuzione, anzicchè nella sanzione delle pene : che tal mitigazione e reclamata *non consilii inopia sed ipsa ordinaria corporis infirmitate.*

64.° I gradi di sensibilità individua essendo diversissimi così negli uomini come nelle donne, non possono mai sottoporsi a giusto calcolo nella sanzione delle pene ; e d' altronde menerebbero all' arbitrio, principal vizio da sfuggirsi in ogni saggia legislazione.

65.° La decenza, e la fisica incapacità di sostener alcuni travagli, più che la diversità d' imputazione per la debolezza del sesso può indurre per le donne distinzione di pena non già, ma mitigazione d' esecuzione in casa di forza.

66.° Medea, Clitemnestra, Rosmunda lasciaron tragici esempi di consumata perfidia, non dissimili da quelli di Atreo e di Egisto, e di tutta quella falange di mostri, di nome proverbiale per delitti.

CAP. IV.

Correità e Complicità.



67.° Coloro che prendon parte diretta nella consumazione del delitto, che nudron lo stesso disegno criminoso e scientemente cospirano al fine stesso, son solidalmente rei del mal che arrecano.

68.° Queglino che scientemente somministrano istrumenti facilitazioni consigli istruzioni alla consumazione del reato, e la lor cooperazione è tale che altrimenti avvenir non potrebbe, ne son complici principali, di egual pena dell' autor punibili; che l' opera ed il consiglio quando producono lo stesso effetto criminoso han pari imputabilità.

69.° Sol può scemarsi pel correo o pel complice la pena, quando il reato anche senza la sua cooperazione avvenir potea; che a tanto vi è ciascun tenuto per quanto abbia conferito a produrlo.

70.° L' ignoranza che i mezzi somministrati potessero servir al delitto, induce la salvezza dalla criminosa imputabilità: *consilio non fraudolenti nulla obbligatio est.*

71.° Non avvi correità nè complicità, ove non esiste antecedente concerto a delinquere: in una rissa quindi nata repentinamente ciascun dei rissanti non puote esser tenuto che alla sola parte presa nell' azione.

72.° Quei scellerati cui manca l'ardimento di stender la mano al delitto, e ad altri il commettono, o per doni minaccie, artifizi ed istruzioni ve lo spingano, son più colpevoli del mandatario che n' è lo strumento; son la causa principale del delitto, son doppiamente rei di far un malvagio, e del

commesso reato: il che menerebbe per essi al maximum della pena, e sol per mitezza alla pena istessa.

73.° E a stimarsi come eccezione, quando il mandante fosse spinto dalla violenza delle passioni; allor la fredda premeditazione del mandatario offrendo una malvagità superiore a quella del mandante induce la viceversa di scemar per questo, ed accrescer per quello la intensità della pena.

74.° L'eccesso del mandato verificandosi ne' mezzi di esecuzione produttivi di maggior reato di quello voluto dal mandante, a questo non puote imputarsi, che è sol di sua malvagità tenuto e dello scopo cui tendea e non dell'eccesso altrui.

75.° Promettere il perdono al delinquente per la scoverta de' correi e complici, come compenso di sua delazione, è deturpar la dignità delle leggi con un vil tradimento è macchiarla d'impotenza con implorar l'ajuto di chi la offende, è infine l'asilo del più malvagio, ed il fomite d'incoraggimento al delitto per la speranza di essere il primo a svelare i compagni, quando si è colpito dalla vigilanza della giustizia.

76.° Eppur vi sono taluni casi di eccezione che a tal pernicioso espediente ricorrer conviene, quando necessità l'impone per la impossibile scoverta d'un delitto già consumato o per impedire la tentata consumazione: e questo un sacrifizio alla somma legge del bene pubblico, e quando è raro cessa d'esser pernicioso.

CAP.° VII.°

Pene.

77.° Il piacere ed il dolore sono i primi motori delle azioni umane. La privazione di un bene che toglie un piacere; la irrogazione di un male che desta dolore sono i materiali di controspinta al desiderio criminoso.

78.° Se un interesse attivo spinge il malvagio a commetter il delitto credendo trovarvi il suo meglio, un interesse ripulsivo il rattiene in vista dei mezzi punitivi, nei quali ritrova il suo peggio.

79.° Sian sempre i mali che seguono la violazione delle leggi, maggiori de' beni che speransi dal delitto: la certa minaccia di quelli, quando inevitabile ne sia la esecuzione, controbilancia con preponderanza la speme del bene incerto che attendesi dal delitto stesso.

80.° È il malvagio che temer deve le leggi punitive: l'uomo onesto le ama e rispetta come il palladio di sua sicurezza. Infelici que' tempi che volgon cotanto rei, che il primo le disprezza ed impunemente le conculca, ed il secondo è costretto a temerle.

81.° É nella necessità della difesa e della conservazione della pubblica sicurezza che rinviensi la genesi, ed il principio fondamentale giustificativo del dritto di punizione.

82.° *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur; praeterita enim revocari non possunt; futura vero prohibentur*. Platone.

83.° *Poenis utimur contra delinquentes, nequid posthac committant ipsi: caeteri vero sint ad delinquendum tardiores*. Cic. de Offic; a cui fanno

eco i detti di Seneca: *In vendicandis injuriis haec tria lex secuta est, quae Princeps sequi debet, ut eum quem punit emendet, aut ut poena ejus coeteros meliores reddat, aut ut sublatis malis, securiores coeteri vivant.*

84.° Non è quindi la espiazione del reato, nè la passion della vendetta e dell'odio di cui la legge è incapace, lo scopo delle sanzioni penali; bensì la emendazione del colpevole, l'esempio salutare che gli altri distolga dal delitto. È l'avvenire e non il passato, il buon ordine e la conservazione sociale più che il delinquente cui mirar si deve.

85.°Il cattivo esempio in politica è un miasma contaggioso di epidemia morale; è il conduttore elettrico della corruzione.

86.° La vendetta è inutile ed inefficace a cancellar il danno già prodotto; è contradittoria, perciocchè giustifica collo esempio quelle ree passioni che la legge vieta e condanna co'precetti.

87.° La più felice combinazione adunque delle leggi penali stassi nel minor tormento del colpevole, e nel maggior orrore e spavento degli altri che fossero inclinati a delinquere.

88.° Di quì tanta severità che basti a reprimer le ree affezioni.

Di quì somma pubblicità dei gudizî ed esecuzioni penali.

Di quì se non la estirpazione del delitto dalla società, ch'è un impossibile morale, almen la diminuzione, che forma il più gradito risultamento che possa ottenersi.

89.° Se il reato stassi nella violazione degli altrui diritti, la pena che lo segue stassi nella perdita de' proprî; è dessa un mal di passione per un mal

di azione, al dir di Grozio; e meglio direbbesi, *un mal attuale che si arreca al delinquente*, *ed un tristo annunzio di futuro danno al futuro violator delle leggi.*

90.° E' giusta ed adequata la pena quando in essa trovasi una congruente retribuzione e compenso al commesso reato, e la repressione del medesimo.

91.° La più proficua quindi è quella che arreca maggior impressione negli animi degli spettatori, più facile repressione delle affezioni viziose, e minor tormento al reo.

92.° Gli estremi son sempre viziosi; il troppo rigore, e la troppa indulgenza nella sanzion delle pene è perciò da evitarsi; il primo mena alla lesione de' diritti del delinquente; la seconda alla compromissione della publica sicurezza.

93.° Quando la giustizia vien violata da aspro rigor di legge, la verità vien tradita ed occultata dall' umanità che cerca temperare tal rigore — Il testimone, il Magistrato è costretto a lottar tra il sentimento ed il dovere, tra la pietà e la sanzione della legge. Una voce interna par che gli gridi, come quella de' bronchi del pruno di Dante donde uscivan parole e sangue.

Perchè mi scerpi?
Non hai tu spirto di pietade alcuno? Cant. 13 *Inf.*

94.° Le fiere leggi di Dracone andaron tosto in disuso. Lo statuto VIII. cap. 3.° di Elisabetta che puniva la prima volta colla confiscazione de' beni, perdita della mano e carcere, e la seconda colla pena della fellonia l'estrattor delle lane all' estero, per lo scandolo della barbarie, e per la impunità che

producea, richiamò l'abolizione sotto Carlo II e Guglielmo III.

95.° Nella progressione della civiltà, diminuendosi la ferocia de' popoli, a costumi più gentili più miti pene convengonsi.

96.° La moderazione che ammirasi campeggiar ne'nuovi codici penali, mostra il trionfo della civiltà e della giustizia.

97.° Ed è sempre saggio provvedimento temperar il rigor colla dolcezza, onde per troppo difender gli uomini non si offenda la umanità. — Egli è di certo strano divisamento divellere l'assenzio per trapiantar in suo luogo la cicuta.

98.° Il magistero penale traducendosi in magistero di difesa contro le offese, importa che conoscansi la natura e le cagioni di queste, per controbilanciarne e combatterne la possanza coi mezzi di quella.

99.° Il desiderio di commettere il reato nella speranza di trovarvi il suo meglio, la opportunità, e la facilità de' mezzi di eseguirlo, la lusinga di riuscirne impunito son tre possentissimi elementi della spinta criminosa: il magistero delle pene poggia quindi nella energica eliminazione de' medesimi.



CAP. VIII.

Materiali delle pene, lor gradazione ed opportunità.



100.° I materiali componenti le pene, e la lor distinzione e ripartizione rinvengonsi:

1.° Nella perdita del maggior bene, la vita.

2.° Nella ignominia della pubblica opinione, la infamia.

3.° Nella privazione della libertà personale, nella sua durata perpetua o temporanea, e nella intensità della sofferenza e travagli cui il condannato si sottopone; donde la pena dell' ergastolo, de' ferri a vita ed a tempo, di reclusione, deportazione, relegazione e prigionia correzionale.

4.° Nella privazione della patria, donde l' esilio perpetuo o temporaneo, ed il confino.

5.° Nella privazione de' pubblici uffizi, o del proprio patrimonio, donde la interdizione dalle cariche, dagli onori, dalle prerogative civiche e patrimoniali.

6.° Finalmente nell' antidoto della venalità, cioè l' ammende e le multe.

101 Nelle pene perpetue più che la correzione opera l'esempio, di tal che la pena crescer deve in opinione, e scemar in realtà di sofferenza. Nelle temporanee all' opposto la realtà di sofferenza controbilancia la spinta alla recidiva, e respinge l' altrui rea intenzione.

Che chi molto soffrì a soffrir non torna,
E del suo mal l' esempio agli altri è scuola.

102.° *Adsit*
Regula peccatis, quae poenas irroget aequas
Ne scutica dignum horribili sectere flagello.
Orazio sat. 1.

Questa regola esser non puote che la misura del danno, della malvagità, ossia dolo ex impetu vel proposito, e della spinta criminosa in una media proporzionale approssimativa; perocchè una giusta commensurazione può aver luogo soltanto in un

calcolo aritmetico od algebraico, puro impossibile in politica ed in morale.

103.° Evvi quindi una latitudine nella scelta delle pene applicabili, e nella lor gradazione, nella quale campeggiar deve più che la ragione, il sentimento e la rettitudine.

104 Le cause impellenti ai reati non solo, ma le circostanze che gli accompagnano richieggono altra latitudine da sancirsi nella legge *del minimum al maximum* di ciascuna pena, in cui soltanto arbitrar potesse la prudenza ed il criterio del magistrato nel calcolo di tali cause e circostanze, trovandovi l' arbitrio stesso il suo confine.

105.° In questa latitudine rinviensi il mezzo salutare dell' abolizione del capriccioso sistema delle pene straordinarie, che ergeva il magistrato in legislatore, e spegneva la tutelar garentia delle leggi, ed ogni confidenza nelle medesime.

106.° La progressione del massimo al minimo de' reati forma una catena proporzionale, di cui il primo anello è la massima malvagità, e la violazione di tutti i dritti, e l' ultimo anello è l' infima malvagità e la violazione del minimo de' dritti.

107.°Una catena consimile di corrispondenza determinar devesi dalla massima delle pene, ch' esser puote la morte con apparati più spaventevoli che tormentosi, fino alla infima di esse nella breve detenzione e piccole ammende di polizia.

108.° Nell' applicazione della diversità delle pene, nella lor cumulazione ove l' uopo il richiegga, nella maggior o minor gravezza di esse,trovansi sufficienti materiali da riempir la lunga progressione del massimo al minimo de' reati.

109. In generale a gravi reati gravi pene : a

lievi lievi pene convengonsi.

110.° A popol duro e feroce, forti ed efficaci sian le pene ma atroci non mai, che la sevizia è sempre abominata dalla ragione e dall' umanità.

111.° A popolo incivilito e di miti costumi, la miglior guida della proporzional gradazione delle pene è la moderazione: che la forza delle medesime deve cercarsi nel maggiore o minor orrore che ispirano, secondo il modo di pensar del popolo cui dettansi, più che nella intensità di tormento.

112.° Di qui il canone generale: *quando con una pena mite puossi ottener lo scopo della legge, è sempre a preferirsi alla pena più grave.*

113.° Lord Abermale raccontasi, che giunse a reprimer gli assassinî che commetteansi in talune colonie da' spagnuoli in danno degli inglesi, col semplice minacciar la privazione della religiosa confessione al delinquente, mentre colla pena di morte conseguito non lo avea. Qual miglior esempio dell' opportunità delle pene?

114.° Zeleuco imitato da Errico IV, anziche con pene severe, colla mitissima della privazione di un godimento giunsero ad estirpar la sfrenatezza del lusso, dichiarando, che gli oggetti di esso proibiti, fosser la divisa delle meretrici e del libertinaggio, e non dell' onestà e della decenza.

115.° Quando la stessa pena imponsi al lieve ed al grave delitto spesso si dà la spinta a commettere il grave, nella speme di togliere il mezzo di pruova del delitto stesso — *L'esperienza dimostra, che ove il furto è punito con pena di morte, è spesso seguito dallo assassinio.* Montesquieu.

116.° Quando eccedesi nella pena dei piccioli delitti si è costretto ne' più gravi ad oltrepassare i

limiti della moderazione; e le leggi troppo rigorose finiscono col non eseguirsi, il che mena all'impunità, e questa alla frequente eruzione dei delitti.

117.° La moltitudine de' delinquenti, la frequenza d'un reato che appalesasi talvolta in preferenza di ogni altro, e con maggiore energia, è una circostanza accidentale che può alterar temporaneamente la misura delle pene, esasperandone la intensità. È la giustizia naturale istessa che richiedendo la conservazione della società, ne sanziona tutti i mezzi necessarî ad ottenerla.

118.° É l'aumento del pericolo sociale che lo impone, che dove è maggiore, maggiore ne deve esser la difesa, perciocchè quando il torrente sormonta i suoi argini rendesi necessario l'accrescerne la resistenza. D'altronde è sempre giusta quella pena che giunge in preferenza d'ogni altra a destar tanto orror che basti all' intento di ogni sanzion penale, *la rimozion del delitto.*

119.° Non avvi pena più opportuna di quella che può trarsi dalla passione impellente al reato, poichè la speme del vantaggio cui mirasi, vien rintuzzata dal tormento toccante direttamente la stessa passione, e dal disvantaggio che minaccia. È la *omeomeria* di Anassagora; *il similia similibus* Hanemaniano di più profigua applicabilità in legislazione, quando da prudenza ne vien regolato il convenevole atteggiamento.

Noxiae poena par esto, ut suo vitio quisque plectatur: vis capite, avaritia mulcta, honoris cupiditas ignominia sanciatur. Cic. de leg. III.

121.° Ivi trionfa la libertà civile, ove le leggi criminali traggono ogni pena dalla particolar natura de' delitti medesimi — Montesquieu.

122.° Vi son talune pene che han più o meno d'intensità, più o men d'opportunità a seconda delle circostanze. L'ostracismo presso i greci, l'esilio presso i romani producendo la perdita della sovranità era intensissimo, capitale: in una monarchia non importa che la privazione del suolo nativo, il distacco da' suoi parenti, e dalla sua proprietà, quindi meno intenso.

123.° A non ismarrirsi infine nel magistero della sanzione, gradazione, ed opportunità delle pene, offron guida d'ogni altra meno incerta, come anche osserva il Romagnosi:

1.° La giustizia in quanto non colpiscansi se non quelle azioni ed omissioni che violino un perfetto dovere, gli atti in somma ingiustamente nocivi, *il damnum injuria datum*.

2.° La necessità di non potersi altrimente ottener lo scopo della sicurezza sociale.

3.° La moderazione in quanto le pene non pecchin d'eccesso, ledendo i dritti del delinquente; o di difetto, compromettendo la pubblica e privata tranquillità.

4.° La prudenza di non provocar un mal maggiore per evitarne un minore.

5.° La certezza infine di esecuzione non frastornata dal mancar di vigilanza, da prevaricazione o cieca indulgenza, e da lento ed intralciato procedimento.

CAP. IX

Pene Atroci.

124.° I supplizj spaventevoli della ruota, delle tanaglie infuocate, della dilaniazione delle membra, e dislogamento delle ossa, del martello, e del vivicomburio eran le pene che la ferocia inventò nel colmo di sua tristezza, di gran lunga superiori a quelle infernali di Tizio, d'Issione e di Prometeo: fortunatamente or non sono che un'atroce rimembranza, come i tragici casi di Tebe.

125.° La colonna, ben a ragione detta infame, eretta in milano nel 1630 per gl'infelici Piazza e Mora, voluti rei di malefiche unzioni nello infierir della peste, offriva al certo il monumento della barbarie e del fanatismo di quella epoca. Torturati, tanagliati, rotte e dislogate le ossa, intralciati vivi agonizzanti sulla ruota, quindi scannati concremati e gittate le ceneri in fiume: ecco il quadro orrendo dell'umana ferocia e de' suoi martirj!

126.° La pena capitale nel solo caso di assoluta necessità, le pene afflittive e privative della libertà personale, l'infamia, l'interdizione della patria degli uffizi, le pecuniarie e simili, son quelle della ragione combinata coll'umanità e colla giustizia.

127.° Gli eccessivi tormenti anzicchè destar negli spettatori l'orror ed abominio pel delitto, e l'applauso della pena, destan le lagrime della compassione, e spesso la indignazione e la irritazione.

128.° Ci guardi quindi il cielo di audar frugando ne'trascorsi tempi, e cavar di sua tomba tanta ferocia di tormenti e supplizj. Lascisi ai dram-

matici moderni il maniaco eccesso di razzolar fra le tenebre del *medio evo* veleni pugnali assassinî, e lor sanguinoso treno : se pur indignato il pubblico costume non ne proclami al fine il bando, anzi la punizione. — I tristi esempi meglio è tacere, che se ne' buoni destan l' orrore, nei perversi eccittano la imitazione.

C A P. X.

Pene Irragionevoli.

129.° La pena della confiscazione rendesi assurda ed ingiusta, perciocchè punisce non il delinquente, ma gl' infelici eredi, che al dolor della perdita di un padre, di un parente, aggiungerebbero quello della miseria. *Peccata patris non luant filii :* Platone de leg.

130.° Invano cercasi nella confiscazione un' ostacolo al reato. Quando la idea della propria conservazione, ed il timor delle pene maggiori non han potuto distorre il malvagio ; il pensiero della miseria e della ignominia de' figli è sempre in lui inferiore a quello del proprio danno, e dell'utile che dal reato si ripromette.

131.° Trarre esempio dalla L. Cornelia di Silla, dalla *Giulia majestatis*, è bere a torbido fonte di sanzioni dettate dall' ambizione e dal proprio interesse, per favorir le delazioni e le proscrizioni ; anzicchè dall' interesse pubblico.

132.° La legge 5.ª di Arcadio a detta. L. Giulia *majestatis*, che conchiude pe' figli del delinquente ; *sint prostremo tales ut his perpetua egesta et*

sordentibus , *sit et mors solatium* , *et vita supplicium* , è tirannico dettame , che ha destato e desta l'orrore de' saggi legislatori.

133.° Le leggi che dannavano i figli dei Perduelli in Persia , in Macedonia e Cartagine all' ultimo supplizio sono il colmo di ogni barbarie , di ogni ingiustizia, sono l'abuso della forza , non l' esercizio del potere , son quelle infine che fanno esclamar in Dante il Conte Ugolino :

Ah Pisa vituperio delle genti !
Che se il Conte Ugolino aveva voce
Di aver tradita te delle Castella ,
Non dovei tu i figliuol pòrre a tal croce. Cant. 33. Inf.

CAP XI

Pena di morte.

134.° Il principio della irrogazione della pena di morte non deve ricercarsi nella chimerica rinuncia del massimo de' beni , della vita al corpo sociale ; perocchè chi non potea disporne , non potea consentirne la perdita : bensì rinviensi nella uguaglianza di rispetto ai reciproci dritti, nella necessità della difesa contro l' ingiusta aggressione , necessità permanente perenne nella comunanza sociale per la sua conservazione e tranquillità.

135.° Vi sono taluni reati talmente atroci e spaventevoli , che la umanità rabbrividita esclama non esser sufficiente compenso la pena di morte sono il tragico fatto di Clitennestra , che Elettra inorridita le rampogna nell' Oreste co' memorandi detti dell' Alfieri.

—— *Vedrai de' morti regni*
L'inesorabil giudice dolersi ,
Che niun tormento al tuo fallir s' adegui.

136.° L' abuso della pena di morte indipendentemente dalla impunità che sarebbe facilitata dalla commiserazione de' testimoni e giudici conspirando alla occultazione del reato, perderebbe la sua efficacia ed orrore, quando spesso venisse eseguita : che gli orribili fenomeni cessano di essere spaventevoli per la frequenza.

Severitas quod maximum remedium habet , assiduitate amictit auctoritatem. Seneca.

137.° Non le metafisiche investigazioni di taluni pubblicisti , non le esagerate voci della filantropia , ma il solo progresso della civiltà e della dolcezza e perfezione de' costumi , può menare al felice pensiero della abolizione della pena capitale, poichè dove le leggi sono in contradizione de' costumi o eludonsi quelle , o corromponsi questi.

138.° La diversità delle leggi , od il loro silenzio sulla fazione ed efficacia del testamento de'condannati ha spesso aperto il campo a gravi litigi , e dato luogo a discussioni, non dissimili da quelle de'Lochiani e Cartesiani sul perenne od interrotto pensar dell' anima umana. Giustizia e ragione richiede , che la legge con chiaro e preciso dettame tal punto determinasse : che entra nell' uffizio delle leggi l'estinguere sempre il germe delle quistioni.

139.° Se giustizia dettasse torsi ai dannati a pena capitale , ed a perdita a vita della libertà il dritto di disporre , di alienare , di acquistare , giustizia stessa dettar ne deve l' apertura della successione a pro de' discendenti : e che siano mezzo ed organo a potere i medesimi discendenti conseguire

i dritti successorj e condizionali, che a pro di essi dannati si verificassero: che non debbesi aggiungere ne' discendenti al duolo di perdere un ascendente, ed esser macchiati dalla opinione per non di loro colpa, come i figli della illegittimità, anche la perdita de' benefizi di successibilità.

CAP. XII

Infamia.

140.° L'infamia essendo una pena ideale, è tutta poggiata sul tormento dell'ignominia, sulla perdita del dritto alla pubblica opinione: se questa non si sente, non vi è più pena.

141.° Dessa è una specie di scomunica politica: la società respinge da' suoi benefizi di convivenza coloro che ispirano la diffidenza pubblica, ed il pubblico rifiuto.

142° È la forza del sentimento dell'onore che costituisce la efficacia, e quindi la utilità delle pene infamanti. È il marchio dell'opinione pubblica più che quello della legge che le imprime.

143.° Le infime classi de' popoli anche inciviliti di rado sono scosse dalla pena della infamia, perocchè danno meno prezzo all'onore che ai fisici tormenti. Chi non è avezzo ad essere rispettato, non sente il pubblico disprezzo.

144.° È quindi la forza maggiore o minore della pubblica opinione, gli stessi suoi pregiudizj, il maggiore, o minor peso che dassi alla perdita di essa, che consultar conviene nella sanzione delle pene infamanti.

145.° Quando questa opinione preferisce l'onore alla vita, è il più possente mezzo a frenar

i reati. Era su d'essa fondato in Egitto il rigoroso giudizio de' morti che dannando i malvagi di qualunque rango ad eterno obbrobrio, privandogli di sepoltura, incoraggiva i viventi al rispetto delle leggi, ed all'esercizio della virtù.

146.° L'infamia di dritto essendo disgiunta da quella di fatto rendesi inefficace: dessa non ha potuto giammai estirpar i duelli di Europa, che la legge punia d'infamia, e la pubblica opinione assolvea.

147.° Mal si caratterizzerebbe quindi per infamante quella sanzion legale che toglie il dritto alle cariche, alle testimonianze e simili; poichè ove non induce perdita di opinione, nè il tormento dell'ignominia, veri elementi della pena infamante, non contiene altra intensità, tranne quella nascente dalla perdita de' benefizi reali che toglie.

148.° Cotal pena è analoga ed opportuna per quei reati che seco la traggono, anche senza la espressione della legge come il furto, la truffa, la calunnia: inutile, inopportuna per que' reati che nascon dall'impeto della violenza, dell'odio, della vendetta.

149.° La maggior forza della pena d'infamia stassi nella publicità, senza di che resterebbe una pena di nome, e non di fatto.— Il tormento dell'infamato consiste nella persuasione che tutti il sappiano.

E siagli reo che tutto il mondo sallo.

150.° Per quanto è difficile il crear l'infamia contro la opinione, altrettanto è malagevole l'estirpar quella da questa nascente. Per quanti onori possansi prodigare al calunniatore, al carnefice, la opinione pubblica gli negherà sempre il suo rispet-

to, il suggellerà sempre dal suo disprezzo.

151.° La inustione degradando durante sua vita il delinquente, lo rende infelice e forse colpevole per sempre, poichè non può sperare che il tempo cancelli la memoria della espiata malvagità, nè riacquistar la pubblica confidenza coll'emblema perenne, indelebile del suo delitto, della sua ignominia. E Caino segnato dal dito della vendetta divina.

CAP. XIII.

Pene privative della libertà personale.

152.° La privazione della libertà personale potendo esser perpetua o temporanea, è più o meno tormentosa pe' lavori cui può addirsi il condannato, offre nella sua durata ed intensità largo campo alla legislazione, onde eguagliar la somma delle pene ai reati, e proporzionarne la gradazione.

153.° In tali pene al benefizio della emendazione e correzione del delinquente colle sofferenze che seco traggono, e dello esempio che gli altri distrae da' reati all'aspetto di tali sofferenze, accoppiasi il vantaggio de' loro lavori in compenso dei mali che alla società produssero.

« Rendete i supplizi utili, dicea Voltaire comen-
« tando Beccaria: coloro che hanno fatto male a-
« gli uomini servano gli uomini.

154.° Ove abbiansi isole disabitate, terre incolte, miniere, lagune a prosciugare, canali di navigazione a costruire, e simili, puote aversi il maggior compenso occupandovi i condannati, ed il maggior benefizio, nettando le carceri dell'ozio, che le rende sentine di vizii e di depravazione.

155.° L'umanità dettar deve le leggi sulla natura e durata de' lavori, la probità dirigerli, sì che oppressivo e micidiale non divengane lo esercizio.

CAP. XIV.

Perdita delle prerogative Civiche.

156.° L'aggregato delle civiche prerogative stassi nel dritto ai pubblici uffizi, alle pubbliche funzioni, ed a tutto ciò che esige la confidenza delle leggi e della convivenza sociale; come pur nello esercizio delle professioni, arti mestieri, nella libertà di goder la stazione nella sua patria, e nel godimento pacifico de' proprî beni.

157.° Quando l'uomo abusa del suo potere, della pubblica confidenza, di sua professione arte o mestiere; e quando perturba la pace dei suoi concittadini, offende le altrui prerogative, malversa le proprie sostanze, dà segno manifesto di corruzione non solo, ma rendesi nocevole e pernicioso, per lo che perde il dritto ai benefizii che ne dipendono.

158.° È d' uopo quindi che la legge muniscasi di mezzi repressivi a tanto male, e ne offron la opportunità l'interdizione, l'esilio, il confino che allontanano il colpevole dal luogo dei suoi attentati, e gli tolgono i mezzi e la occasione di operarli.

159.° La maggiore o minore perversità che manifestasi, la maggiore o minor diffidenza che destasi nella social comunanza, costituisce la misura della perpetuità o temporaneità di tali pene.

CAP. XV.

Pene pecuniarie.

160.° L' avidità dell' interesse che il male dell' universo tutto insacca al dir di Dante, è sorgente feconda di delitti. Niuna pena è più opportuna a colpirla e frenarla ad un tempo, quanto la pecuniaria.

161.° Presso gli ebrei e presso i romani fu fissata nel duplo e nel quadruplo del danno recato, e presso i Greci dal duplo al decuplo: ma quando riguardasi che la miseria è la principal causa impulsiva ai reati nascenti dall' avidità, rendesi necessaria la commutazione di tal pena in afflittiva della personale libertà nel caso d' impotenza al pagamento: come del pari prudenza detta spesso a tal pena le afflittive congiungersi.

162.° Allorchè dassi l' ammenda pecuniaria a reato non da avidità nascente, senza il sussidio di altre pene, addiviene inopportuna, anzi fomentatrice a delinquere pel ricco. Fuvvi in Roma chi faceasi seguir da uno schiavo con sacco di denajo, battendo ch' incontrava, per dileggiar la legge che puniva le percosse colla semplice pena pecuniaria.

163.° Le pene non sono ereditarie: Cimone figliuolo di Milziade, che con ingiusto carcere le ingiuste ammende del padre è costretto a pagare, è il tristo esempio della irragionevolezza della legge attica, che tanto prescrivea.

CAP. XVI.

Indennizzazione.

164.° La restituzione del mal tolto, il risarcimento dei danni interessi, è di immediata connessione e conseguenza della condanna alle pene dalla legge stabilite: e dove son più rei la complicità dà dritto alla solidità di obbligo d'indennizzazione.

165.° Saggissimo divisamento la istituzione di una Cassa di ammende e multe, che renda indenne la innocenza ingiustamente perseguitata, il povero danneggiato, quando il colpevole, non avendone i mezzi, non basti a compensargli.

CAP. XVII.

Taglione.

166.° Il dritto del taglione che importa far soffrire tale e tanto male quale e quanto altrui se ne recò, facile in teoria ma difficile in pratica, può essere opportuno nella infanzia e rozzezza de' popoli: anzi è stato sempre fra essi la misura delle pene, e del valor di redenzione e componimento delle medesime. *Si membrum rupit, nec cum eo pacit talio est*, era il dettato delle leggi delle XII tavole e dell'ebraiche; dente per dente, occhio per occhio; nè altrimenti trovasi prescritto nel codice de' Borgognoni, de' Longobardi, e nelle leggi saliche.

167.° Pitagora lo stabilì del pari ne' popoli della Magna Grecia, che trovò nello stato d' in-

fanzia, si che Aristotile l'appella il giusto Pitagorico. Il che viene elegantemente espresso da nostro poeta:

Chi soffre quel ch' altrui soffrire à fatto
Alla santa giustizia ha soddisfatto.

168.° Cotal sistema di pene rendesi inopportuno ed inefficace in una società matura e ben costituita, perciocchè se nelle società nascenti spesso dava l'adito alla redenzione e composizione delle pene in generi, ed in danaro; lo stesso avvenir non puote in quelle giunte al di loro stato di maturità ove la legge, e non l'individuo punisce, ed ove la mitezza de' costumi non soffre talune esasperazioni penali.

169.° D'altronde il taglione partendo dal danno recato rendesi inapplicabile ne' tentativi, toglie la qualificazione dell'offese per maggiore o minor malvagità, o per colpa; rende di niun valore le cause spingenti al delitto e la influenza tutta delle circostanze, il che mostra in esso contenersi sovente l'apparenza, più che la giustizia di proporzion penale.

170.° L'indole della maggior parte de' delitti perfettamente lo esclude: sarebbe al certo mostruoso il crederlo applicabile alla punizione dell'adulterio, dello stupro, del ratto e somiglianti.

CAP.° XVIII.°

Uguaglianza di punizione.

171.° Come innanzi l' ara della Divinità, così dinanzi quella della giustizia gli uomini sono tutti uguali; perciocchè la dissuguaglianza di fortuna e condizione non distrugge l' eguaglianza di protezione delle leggi, nè forma titoli d' impunità. *Audite illos, et quod justum est judicate. Nulla erit distantia personarum, ita parvum audietis, ut magnum, nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est.* Deutoronomio c. 1. v. 17.

172.° Anche nella inesistenza delle leggi la maggioranza degli uomini brama sempre, che con pari dritto delle contese e delle ingiurie si decidesse: ma ciò nè sempre, nè facilmente potendo avvenir per la preponderanza della forza, senza quella coattiva delle leggi, è perciò che ad esse ebbesi ricorso. *Jus enim semper quaesitum est aequabile, neque enim aliter esset jus — cum id minus contigeret, leges sunt inventae, quae cum omnibus semper una, atque eadem voce loquerentur.* Cic. L. 2. cap. 9. de Offic.

173.° Le sole azioni sono quelle che debbono librarsi nella bilancia della giustizia: lo splendor del rango non dev' essere che la face, la quale maggiormente disveli la ignominia di quelle azioni, che invece di formar lo esempio della virtù, forman quello del vizio. Il nobile per natali, o per peculiar suo merito tanto lo è, quanto più si accosta alla virtù degli avi, o tien fermo nella virtù propria; come per l' opposto tanto diviene più ignobile, quanto più vacilla e sen discosta: che se-

guendo e serbando le virtù, e non i vizî de'grandi si divien grande.

174.° Quando niun ordine di cittadini può nutrir la lusinga d'impunemente delinquere, di ottenere privilegiata indulgenza, la ragion penale trionfa. Egli è indubitato che molti delitti divengono peggiori per lo esempio che per la colpa; perciocchè la colpa di un delitto per grave si fosse, non può mai paragonarsi a quella di tanti altri che quasi per imitazione vengono commessi. Gl' inferiori specchiansi sempre ne' superiori, i piccioli seguono i maggiori.

Classificazione de' reati.

175.° Il metodo generale meno difficile della classificazione de' reati vien somministrato dagli oggetti ai quali riferisconsi.

C A P. XIX.

Reati contro il rispetto dovuto alla Religione.

176.° Le basi dell'edificio sociale non son mai sì salde e solide, che quando sostengonsi su quelle della religione.

177.° Fu stranissimo divisamento di Polibio potervi essere nazione al mondo di sapienti senza alcuna religione, non dissimile da quel di Platone di potervi esser republica in cui fossero le donne comuni. *Essi perderon di veduta la Provvidenza, errarono negli universalissimi principî dell' umanità delle nazioni* saggiamente avverte il Vico.

178.° L'irreligione che mena al disprezzo della Divinità, e la superstizione che mena al fanatismo, mentre sono oltraggiose alla Divinità medesima, formano due perniciosi estremi, fecondi di reati. *Pietate adversus deos sublata, fides etiam et societas humani generis, et excellentissima virtus justitia tollitur.* Cic. lib. 2. de Leg.

179.° Il miglior argine contro la irreligione e la superstizione si è il progresso de' lumi, delle sane cognizioni, e della vera morale; perciocchè la superficial filosofia inclina all'irreligione, avendo per criterio del vero i sensi: all'opposto la scienza profonda, la quale ha per face la retta ragione, manoduce alla religione, e rischiara la nebbia dell'ignoranza, che fa del popolo il maestro della superstizione.

180.° Newton ne' suoi pensieri filosofici dicea: *che l' incredulità è il vizio per lo più di un pazzo*, e ben dir il potea l'agrimensor del cielo e degli astri, che più da vicino conoscea l' onnipotenza e la immensità del Fattor supremo. L'idolo stesso degl' increduli Bayle, ne' suoi pensieri diversi confessa, *che l' ateo è un' anima bruttata di ogni sorte di vizio, capace delle più nere scelleratezze*; egli è perciò che le leggi non debbon trascurarlo.

181.° La empietà impertanto dell' irreligioso, che non manifestasi con opere ontose e contaminanti il pubblico culto, appartiensi alla Divinità il punirla, anzicchè alla legge, la quale mirar deve alla ostinazione e comunicazione dell'infezione irreligiosa, più che alla disgrazia di cader nell'ateis-

mo, od in un culto erroneo. *Deorum injuriae diis curae*. Tacito.

182.° È l'apostolo quindi dell'ateismo, non il tacito ateista che merita sorveglianza e punizione: l'apostata di cui parla la scrittura ne' proverbî: *Pravo corde machinatur malum, et omni tempore jurgia seminat*. Cap. 6, v. 14.

183.° Quando perciò manifestasi la empietà con opere ontose alla religione, e col fine malvagio di profanarne i tempî, conculcarne e sturbarne il culto, distruggerne od alterarne i dogmi, la empietà non pure, ma lo scandalo pubblico che ne segue, reclamano la vigilanza ad un tempo e tutto il rigor delle leggi: ed è il maggiore o minore spirito di persecuzione e di disprezzo che formar deve la regola Lesbia di tali reati.

184.° Dove manca l'empio fine di persecuzione e disprezzo, non è più l'onta alla religione, bensì il reato che commettesi, che costituir deve lo oggetto della sanzion penale nel massimo della pena, pel gravante elemento della mancanza di rispetto, e per la scandalosa temerità.

185.° Le pene feroci de' passati tempi non convengonsi ad una religione che ispira e predica l'amore, la carità, e la correzion fraterna: è quindi la moderazione e la giustizia, e non la superstizione ed il fanatismo che deve dettarle.

186.° La forza morale delle leggi emerge dalla intrinseca loro giustizia, e dall'evidenza di ragione che l'ha sancite, della ragione dominatrice del mondo: e quando son rivestite di tal carattere non solo comandano alle azioni ed alle passioni, ma ottengono l'adesione della mente e del cuore,

che la potenza legislativa non può ottenere altrimenti.

187.° Sarebbe rinovar l'orribile esempio delle vittime umane, i feroci martirî del paganesimo, la barbarie del medio evo, lo espiar tai reati col sangue, abborrito dalla Divinità e dall'umanità. *Ira hominis non implet justitiam Dei.* L'Apostolo delle genti.

188.° Le leggi decemvirali che immolavano a Cerere gl' incantatori inetti delle biade altrui; il fuoco e le fiere prescritti da Costantino contro i medesimi; lo bruciarsi le vecchie come streghe nei mezzi tempi eran orrori, non errori legislativi, che disgradavan la ragione e la giustizia.

189.° Eppur la storia de' processi criminali, le pagine de' passati codici veggonsi spesso macchiate di sangue pe' reati di magìa, di sortileggio, divinazione e simili: dessi ci offrono il fatale esempio di punirsi gli errori ed ostinazione dell'ignoranza, col furore e la ferocia dell'ignoranza.

A tali stranezze più che i roghi, e le carceri convengonsi la derisione, e l'ospedal dei matti. Filangieri.

190.° La bestemmia indica un animo villano, ed irragionevole: il rispetto cui si manca verso la divinità, l'insensatezza delle scandalose espressioni specialmente in luogo pubblico, meritano un' aspra correzione corrispondente alla brutale ruvidezza di chi le pronunzia; ma non al certo la pena di morte sanzionata da Giustiniano colla nov. 77, l'annegazione prescritta da Filippo Augusto nel 1181, nè la forazione della lingua o del labbro superiore

sancita da Luigi IX; che la ragione e la religione istessa con felice combinazione alfin distrussero e dileguarono.

C A P. XX.

Reati contro lo stato.

191.° L'attentare e cospirar contro la patria, e contro la sacra inviolabil persona dell' autorità suprema, è minar dalle fondamenta l'ordine sociale, è violar tutti i dritti, è il più mostruoso e fatal parricidio che imaginar si possa, contro cui le leggi non han bastante rigore che cotanto reato adegui.

192.° Lo zelo del pubblico bene non già nelle parole, ne' segni, ne' sogni, e nello sfogo di mal consigliate espressioni, ma ne' convegni cospiratori, negli atti che tendono alla esecuzione rinviene la esistenza di sì orrendo attentato.

193.° Come del pari non confonde con tal misfatto il caos de' casi della L. Giulia *majestatis*, tal che non divenisse, al dir di Plinio, il solo di colui a chi niun delitto imputar si puote. *Majestatis singulare*, *et unicum crimen eorum qui crimine vacant*. Paneg. di Trajano.

194. La somma venerazione, rispetto ed obbedienza che devesi all'autorità suprema esclude ogni idea d' ingiuria, d'insulto, libelli, minaccie, ed atti di disprezzo, e dà il dritto al rigor correzionale; come lo dà del pari l'audace e baldanzoso biasimarne i comandi ed eluderli con perigliose cavillazioni che menano a quella dissobbedienza e man-

canza di dovere di cui parla Tacito: *errant in officio, sed tamen qui mallent imperantium mandata interpetrari, quam exequi.*

CAP. XXI.

Reati contro il dritto delle genti, e sicurezza esterna.

195.° Il maggior bene di un popolo è la pace: il maggior male la guerra distruttrice di tutti i dritti, di tutti i rapporti sociali.

196.° È quindi il massimo de' mali che produr si possa alla propria nazione da un Duce, che senza motivi e senza facoltà dell' autorità suprema, abusando di suo potere, cagioni la guerra, ed usi sevizie contro i prigionieri, esponendo i difensori di sua patria alle stesse calamità, e facendo del suo particolar reato un reato universale.

197. È del pari indegua violazione del diritto internazionale offendere e mancare ai riguardi dovuti ai diplomatici rappresentanti le estere nazioni da non lasciarsi impunita e per la offesa, e per le conseguenze che potrebbero mettere a' repentaglio la sicurezza esterna. *Jus legatorum, quum hominum præsidio munitum sit, tum etiam divino jure esse vallatum.* Cicerone.

198. La pirateria spaventevole brigantaggio, offende al tempo stesso gl' indigeni e gli esteri: è l' idra de' mari da schiacciarsi sotto la clava delle leggi.

199.° Al traditor della patria più che di par-

ricida conviensi il nome ; nè vi è pena forse congruente che adeguar possa il suo reato; mentre le più dolorose privazioni i più duri stenti , il sacrifizio stesso della vita per la medesima forma l' orgoglio delle anime grandi e generose , che trovan giusto compenso nell' ammirazione e riconoscenza de' contemporanei , e de' posteri.

200.° I nomi di Temistocle, Camillo, e di Attilio Regolo son d' eterna onorevol rimembranza , come d' eterna ignominia quel di Coriolano e Catilina.

CAP. XXII.

Tranquillità e sicurezza interna.

201.° La tranquillità e la pubblica e privata sicurezza massimo de' beni sociali , palladio di tutti i dritti , richiama tutta la vigilanza, e tutta la severità delle leggi contro i perturbatori di essa.

202.° Coloro ch' eccitano la guerra civile, che apportan la stragge, la devastazione , il saccheggio : le comitive armate che percorron le strade, le campagne per farne il campo della loro violenza sono certamente gli assassini della comunanza sociale , contro i quali non vi è rigor che basti.

203.° Il tristo esempio delle fazioni verde e turchina in Bizanzio, de' Guelfi e Ghibellini in Italia, della lega e della fronda in Francia, e tante altre che sozzaron di delitti e di sangue la terra ; e da ultimo le associazioni segrete che gettarono i

semi di tremende rivoluzioni, richieggon la più alta vigilanza delle leggi.

Principiis obsta: sero medicina paratur
Cum mala per longas invaluere moras.

204.° Quando vuolsi che impenetrabil velo copra le nostre azioni, evvi tutta la ragione a sospettarle di malvagità. Se la legge non deve saper tutto, nè tutto vedere, come nè tutto permettere, nè tutto proibire, è necessità impertanto che mai vada disgiunta da quella salutar precauzione di vigilanza, che mena alla prevenzione de' reati, e ne scema il numero. Il ministero delle leggi penali è ministero più che di espiazione, di prevenzione.

205.° Quando vien sozzo ed infetto da criminosa reità un corpo morale od una moltitudine qualunque, umanità giustizia e ragione insiem congiunte dettano darsi nei capi: che le membra di tali corpi non altrimenti che quelle de' fisici, non operan che per la spinta de' primi motori. *Pœna ad paucos*, dicea Cicerone, *metus ad omnes perveniat*.

206.° La soverchia oscitanza, e l'eccessiva diffidenza sono i due estremi da sfuggirsi, onde evitar l'anarchia d'una banda, la oppressione dall' altra.

207.° Ove vien turbata la sicurezza privata da minaccie, da vie di fatto: ove impediscesi altrui l'esercizio de' propri diritti, o per sostener i suoi facciasi uso de' mezzi che appartengonsi all'autorità, alle pene maggiori subentra il campo delle pene correzionali.

208.° È la violenza maggiore o minore, o la mancanza di essa, che forma il nomometro del quan-

titativo delle pene in tal materia.

209.° Vi son delle azioni le quali sebbene non offrono attualità di danno, nè malvagità, come il trasporto delle armi, lo spaccio de' veleni, e quindi non meritevoli del nome di delitti; purtuttavolta essendo occasioni prossime a far delinquere, e perturbar la sicurezza pubblica e privata, non possono sfuggir la sorveglianza e punizion correzionale.

210.° Lo stesso dir si deve di quelle abusive azioni di colui che per un giusto suo dritto, imprendesse a farsi giustizia di sua mano: non avvi certamente malvagità, non danno, non motivo criminoso, ma vi è violazione all'ordine sociale, che impone ricorrersi alla giustizia pubblica, vietando la violenza privata.

CAP. XXIII.

Reati contro l' Amministrazione della giustizia.

211.° Al magistrato depositario della legge ed amministrator della giustizia è dovuto rispetto ed obbedienza. Il turbar lo esercizio di sue funzioni, oltraggiarlo, offenderlo, denegarsi alla esecuzione de' suoi ordini, è violar i dettami i più sacri della giustizia.

212.° La parzialità, la deferenza, la venalità, che volgono i giudizi in assensio, non che l'abuso d'autorità e la denegazione di giustizia, che destano indignazione, e spargono il mal contento,

contaminando la scaturiggine, e turbando la fonte d'ogni giustizia reclamano il rigor delle leggi.

213.° Grave è il violar la legge; più grave e scandaloso è il violarsi dal depositario di essa, mentre le sue primordiali virtù debbon essere l'integrità, la benignità, la imparzialità. Abbia il magistrato costumi di oro dicea Platone nel 3.° dialogo de legibus, poichè da lui dipende la salute di tutta la republica.

214.° La concussione, la estorsione, la corruzione posson dirsi le tre Parche della giustizia, e della pubblica amministrazione.

215.° È da annoverarsi fra gli eccessi di potere il rigor arbitrario al di là del prescritto dalla legge; come lo è del pari l' arbitraria indulgenza che mena a debilitar la pubblica difesa della comune sicurezza, ed anima la speranza dell' impunità.

216.° *Meminisse judices esse muneris sui jusdicere, non autem jus dare: curæ iis esse debent ne leges quæ in terrorem latæ sunt, vertantur in rigorem: neve in populum superinducant imbrem illum de quo scriptum:* pluet super illos læqueos. Bacone serm: fideles.

217.° Per quanto onorevole è l' alto ministero dell'Avvocato in cui riposa la difesa della innocenza, della proprietà, dell' onor delle famiglie, altrettanto n' è ignominiosa la deturpazione che ne facesse la venalità, la prevaricazione, la collusione.

218.° L'essere degradato che di tal ministero rendesi indegno, trovi nell' ignominia, nella interdizione di sì onorevole uffizio, e nell' ammenda

condegno ed analogo compenso.

219.° L'amministrazione della giustizia ha bisogno di subalterni: tutta l'opera interessantissima della legge per tal classe è sostituir la probità alla venalità, sorgente d'ogni vessazione, e di ogni sozzura, e spesso del sovvertimento della giustizia istessa, che traggono in linee oblique ed in laberinti, con andirivieni e vafrerie.

220.° Bacone medesimo dicea: « La sede della giustizia è come un luogo sacro dove non solo la sede istessa, ma il recinto e le panche ancora debbon esser vuote di scandalo e di corruzione, imperocchè dice la scrittura: *le uve non si raccolgono dalle spine*: nè la giustizia può produrre i soavi suoi frutti fra i bronchi ed i rovi degli scrivani ed uffiziali rapaci ed interessati. »

CAP. XXIV.

Calunnia: false testimonianze.

221.° La calunnia vizio il più degradante, che va sempre accoppiato alla più vile bassezza, che forma il distintivo delle anime invereconde e caliginose, è il male il più nocivo che affligger possa la giustizia e la innocenza.

Integer vitæ scelerisque purus
—— *Si fractus illabatur orbis*
Impavidum ferient ruinæ. Orazio.

Eppur la calunnia lo scuote come lo ecclesiaste insegna e la sperienza conferma. *Calumnia con-*

turbat sapientem et perdet robur *cordis ejus*. Cap. VII. v. 8. —

Che solo
Eterea tempra non paventa offesa. Milton.

222.° Le sanzioni penali prescritte pe' reati, che altrui la calunnia imputa, per reciprocanza di ragione ai calunniatori convengonsi; che in niun reato sta meglio e può seguirsi con più giusto adeguamento il diritto del taglione quanto in questo. Ed è dolce conforto de'buoni, e spavento de'tristi:

Veder chi va per lana esser tosato

223.° È forse troppa moderazione se le stesse sanzioni prescritte contro la calunnia addicansi alla falsa testimonianza, alla subornazione de' testimoni, della calunnia non men perniciose, come del pari ai dolosi falsi giudizi de' periti, pel nocumento non solo che apportano alla società, ma per la immoralità ancora che menano in trionfale esempio. Certo non evvi vizio più dissonorante per l'uomo, quanto quello della falsità e della perfidia, e dov' essa alligna può ben dirsi con Milton:

Tutto è sozzo colà, tutt' è nefando.

224.° La ritrattazione soltanto prima della definitiva decisione degli imputati od attestati delitti, comeche offre la idea di un tentativo raffrenato dal pentimento, può menare a pene di correzione.

CAP. XXV.

Reati contro l' ordine Pubblico

225.° La ripartizione del potere, i limiti delle diverse giurisdizioni, le prerogative de' membri componenti la società, coi diversi dritti e doveri che ne emergono, formano ciò che appellasi ordine politico e pubblico. Stassi nelle leggi fondamentali di ciascun governo la coordinazione de' medesimi, come nella rispettiva indipendenza, armonia ed equilibrio, tutta la lor possanza.

226.° La forza centrale dirigente tutte le forze sociali, essendo riposta nell' autorità suprema, il rivestire le autorità inferiori di tutti i poteri importerebbe snervarla e renderla impotente. É solo la delegazione di parte di tali poteri ben ripartiti, e rivocabili, a beneplacito della stessa suprema autorità, che forma il giusto mezzo, e stabilisce i raggi di divergenza e convergenza di essi al loro punto centrale.

227.° È violar l' ordine pubblico investirsi dell' autorità senza titolo, ritenerla durante la sospenzione, o dopo la esonerazione o destituzione; abusarne in danno altrui; invader le attribuzioni delle altre autorità; impedir infine la esecuzione delle leggi e decisioni, ed il denegarsi a compartir la chiesta giustizia.

228.° Siccome è violarlo del pari l' opporsi alla esecuzione degli ordini delle autorità, e l' oltraggiarle ed offenderle nello esercizio delle pubbliche funzioni. *Obbedienza e rispetto alle leggi ed al-*

l'autorità : ecco l'estratto essenziale dei doveri sociali in ogni ben costituita comunanza civile.

229.° Se la potenza militare e pecuniaria forman la parte principale della forza politica di uno stato ; la potenza di savie istituzioni , e di giuste leggi , e la retta loro amministrazione ed esecuzione , manodotta da ben costituita gerarchica coordinazione di autorità , ne forma il complesso , la totalità.

C A P. XXVI.

Reati contro l'interesse pubblico: delitti occultabili venefizio.

230.° *Qui malum venenum faxit , daitve parricida estod. XII.* Tavole : nè men severe furono le posteriori leggi , che Errico VIII. il punia coll'acqua bollente , ed altrove col fuoco. Terribile è la pena , ma più terribile è il reato , il più micidial di tutti i reati , contro cui non val difesa, e più d'ogni altro può occultarsi alla vigilanza della giustizia , ed alla punizione , non bastando gli occhi di Argo da tenersene sicuro.

231.° Ne'reati di facile occultazione ed esecuzione rendesi di prima necessità la severità delle pene , che maggior deve essere il castigo , ove è minor la cautela che lor può opporsi , per controbilanciar la spinta criminosa , la quale cresce sempre non solo in proporzione del bene che sperasi dal delitto, ma in ragion della certezza o probabi-

lità di sfuggirne la pena, e della facilità di eseguirlo.

232.° Nè men necessario rendesi l'obbligo di rivelazione sotto penale per coloro che possono averne scienza, perciocchè il toglier la lusinga della impunità è la precipua essenzial condizione della ragion penale. L'uomo che cela col suo silenzio l'altrui delitto, e non si scuote ai mali sociali

è della setta de' cattivi
A Dio spiacenti ed ai nemici suoi. Dante.

233.° Tengasi per assioma, che dove il delinquente crede aver seco come talismano l'anel di Brunello per celarsi allo sguardo della giustizia, od il capo di Medusa per pietrificar la forza pubblica, la nequizia trionfa, il cattivo esempio diffondesi.

234.° Quai tristi esempi non somministrarono i tempi infelici di pestilenze e di mortifere epidemie, di reati occultabili, che l'imponenza delle circostanze togliea dalla sorveglianza della giustizia!

235.° La vendita di cibi guasti e malsani, del pari che di bevande adulterate producendo delle malattie spesso epidemiche, è dell'interesse pubblico, che vengano estirpate con rigorosa punizione, analoga allo spirito di venalità, che ne fomenta lo smercio.

236.° Come del pari la propinazione di bevande a fin di produrre l'aborto, che favorendo il mal costume, toglie nel suo germe un cittadino alla società.

CAP. XXVII.

Mendicità, vagabondità, stampa, associazioni, case da giuoco.

237.° È dell' interesse pubblico ancora che la mendicità e la vagabondità vengano estirpate od almeno scemate, scemandone le cause, che stansi nella mancanza de' mezzi alla sussistenza, nella mancanza di utile occupazione.

238.° In Egitto ed in Atene richiedean le leggi che il cittadino dichiarasse alla pubblica autorità i mezzi di sua sussistenza, in difetto di essi comandavasi la occupazione ed il lavoro, che son la tomba d' ogni vizio.

239.° Il mendico invalido ha sol dritto a chiedere ne' pubblici asili, o dalla mano altrui la sussistenza.

240.° Lode e riconoscenza ai benefattori dell' umanità, che agli alberghi pubblici, agli ospedali, agli asili della vecchiaja, aggiunser gli asili della infanzia.

241.° I vagabondi e mendici validi che con minaccie e vie di fatto richieggono altrui sono i più cattivi cittadini, son la turba indegna ed oziosa de' pecchioni che caccian via le api da lor arnie di cui Virgilio cantò:

Ignavum fucos pecus a præsepibus arcent.

e che Dante direbbe:

Perchè non siete voi del mondo spersi?

242.° Il mendico anche onesto può divenir un

delinquente, quando la sua vita è un istoria di pressanti bisogni, di privazioni, di dolorosa oppressione. A molte cose che la ragione non ci induce, c'induce la necessità, e la necessità e la desolazione non conosce legge: è il caso *dèl nolentem trahunt* del fato, ed Omero cel dice in due versi:

Lion spinto dalla forza e dalla fame
Il gregge assalta a procacciarsi il cibo.

Quindi non pena a costui, ma occupazione ed utile lavoro.

243.° La statistica penale dimostra che in molte contrade, due terzi di condannati sono di quelli che mancavan di sussistenza.

244.° Bentham osservando che negli stati uniti la mendicità era quasi sconosciuta, ed in altri un mendicante formava oggetto di curiosità, ne detrae la conseguenza di esservi colà ben rari i delitti.

245.° È parimenti dell'interesse pubblico, che le stampe, le incisioni vadan soggette a revisione, onde evitarsi la corruzione de' costumi, e gli oltraggi alla religione, alle autorità, ai privati.

246.° È dell'interesse pubblico che sian prevenite ed abbian bando da una ben costituita società pe' tristi effetti che sogliono produrre, le associazioni pericolose, le case da giuoco, dove può dirsi con Milton, che gli uomini concorrono

L' un dell' altro
In vicendevol giro intenti al danno.

CAP. XXVIII.

Reati contro la fede pubblica.

247.° La fiducia riposta ne' depositarî delle pubbliche rendite, de' pubblici registri, del conio delle monete, del suggello de' pubblici uffizi, vien altamente offesa, quando sen faccia un'indegno abuso da quelli stessi, che dar dovrebbero lo esempio della probità, e della illibatezza.

248.° Se pe' privati che tali abusi commettessero una proporzional pena conviensi; maggiore o nel massimo addir si deve al pubblico ufficiale che rendesi doppiamente colpevole.

249.° Il notajo cui affidansi le prove autentiche delle ultime volontà, delle liberalità, de' contratti, e ne' quali è riposta tutta la pubblica fiducia, se ne abusano falsificando od alterando le scritture, rendonsi i nemici capitali della fede pubblica.

250.° Dagli Egizi le leggi posteriori ereditarono la sanzione della perdita della mano falsificatrice. Ma se tal pena vien proscritta dalla civiltà, la ignominia e la perdita dell' uffizio, e della libertà a tempo cumulativamente alle ammende, vengon reclamate dalla civiltà istessa, e dalla società offesa.

251.° I privati che spinti dalla forza dell' interesse falsifican le scritture o le alterano in danno altrui, quando persistano in servirsene, meritan le pene istesse con qualche proporzional diminuzione. Il risarcimento del danno è sempre di dritto.

252.° La frode de' tutori contro le sostanze di

lor pupilli ; degli amministratori giudiziari e particolari , è parimenti una detestabile violazione della fiducia in lor riposta , e delle altrui proprietà.

C A P. XXIX.

Reati contro il commercio pubblico.

253.° La frode ed i fallimenti sono i due capitali nemici , per non dir la peste e la cancrena di ogni commercio.

254. I fallimenti fraudolenti costituiscono un assassinio commesso alla buona fede in presenza delle leggi. La frequenza di essi dimostra che aumentansi in ragion diretta del progresso del commercio , e della civilizzazione ; ma non è la vera civilizzazione bensì la corruzione di essa , peggior d'ogni corruzione, che gli produce.

255.° L' eccessivo rigor delle pene che la lor frequenza gli richiamò contro , vien da una trista sperienza mostrato non conducente allo scopo, anzi gli fomenta colla certa speranza di rimanerne impuniti.

256.° *Le leggi son , ma chi pon mani ad (elle ?*

Ecco il dettato insultante de' falliti fraudolenti , che spesso colle sostanze altrui , ottenebrando il vero , intralciando i procedimenti , destando per la severità delle pene la commiserazione di coloro stessi che sacrificarono , n' ebber per compenso la impunità.

257.° Le pene afflittive della perdita della li-

bertà personale sembran le più analoghe a tal reato, cumulate con quelle della infamia, e della interdizione perpetua dal commercio.

258.° Qualunque accordo co' creditori, ch' è sempre l' effetto della necessità di non poter ottenere miglior partito, non deve mai nè torre, nè scemare i loro dritti sulle fortune avvenire del fallito, nè il dritto al pubblico ministero di proclamarne la punizione.

259.° Che se nella soppressione ed alterazione delle pruove della fraudolenza stassi per lo più il tarlo malefico della impunità di tal misfatto, è la vigilanza del magistrato che deve venir in sussidio della legge pel conseguimento delle sue sanzioni.

260.° La coniazione e la falsificazione, alterazione o diminuzione delle monete, oltre al violar lo interesse dello stato, viola la pubblica confidenza, su cui poggia il commercio, turbandone ed interrompendone il movimento.

261. Nè men micidiale è la falsificazione delle cedole di banco, delle cambiali col violar la fede pubblica, e ritardar la celerità del commercio, per la dubbiezza ed il timor che disparge.

262.° Altro è coniar monete false ed alterarle di lega, altro è diminuirne il peso e valore, altro è espanderle, altro parimente lo interesse che si viola in tali operazioni sulle monete di oro e d' argento, altro su quelle di rame. È il complesso di tutte tali circostanze che influir deve sulla quantità ed opportunità proporzionale delle pene di tali reati.

263.° » Ivi è Romèna là dov' io falsai

» La lega suggellata del Batista,
» Perchè io il corpo suso arso lasciai.

Ecco come Adamo il Bresciano nel canto xxx dell' inferno di Dante, c' indica la eccedente severità penale pe' falsari delle monete ne' trasandati tempi.

C A P. XXX.

Reati contro il costume pubblico.

264.° La istruzione e l' educazione forma ed ingentilisce i costumi,

Ingenuas didicisse artes emollit mores:

la legge gli conserva, e ne corregge le aberrazioni.

265.° È peccar contro il pubblico costume il promuovere la incontinenza, il destar lo scandalo, il fomentar la prostituzione.

266.° È peccar contro il costume pubblico, indipendentemente dal danno che ne avviene, la bigamia e poligamia, ove sol la monogamia è permessa.

267.° Il matrimonio segreto nell' ignoranza di sua esistenza, non comprovata da pubblici registri, offre lo scandalo di un concubinato pubblico sotto la protezione della legge stessa, che proibisce la pubblica incontinenza.

268.° Desso toglie ai figli i sacri dritti della legittimità; il maggior bene che la solennità e pubblicità delle nozze assicura.

269.° Desso anima la frode ai diritti del fisco e de' terzi, per tutt' i sussidi, pensioni, e liberalità

concesse allo stato vedovile, sotto il divieto del passaggio a seconde nozze, divieto che resta inutile per la illegalità non solo del segreto matrimonio, ma per la impossibilità della pruova di sua effettuazione, quando anche una legge dettasse la perdita di quei stipendi e liberalità.

270.° Ove un libro inostensibile contiene gli elementi costitutivi di un atto, ove i testimoni di esso parlar non possono, non ci può esser pruova pubblica e legale. Pubblicità quindi e sempre pubblicità nelle cose che il pubblico interessano.

271.° Chiunque eccita, favorisce, facilita la corruzione e prostituzione, e qualunque oltraggio al pudore, indipendentemente dalla pena della infamia che la opinione pubblica vi sanziona, è alcerto meritevole di penal correzione.

272.° Le case di prostituzione sentine della corruzione e del libertinaggio, che una trista necessità obbliga a tollerare, ad oggetto di evitar il mal maggiore della perturbazione dell'onore e della pace delle oneste famiglie, reclamano la più rigorosa vigilanza, onde di prostriboli di corruzione nol divengano di delitti.

273.° Quando un morbo contagioso non puote estirparsi, è sempre saggio provvedimento, usar tutte le precauzioni dell'umana prudenza, onde non si diffonda, e prorompa in tutta la pestilenzial sua forza.

274.° Le leggi romane crederon che la improbità delle meretrici fosse bastante pena ad un mestiere cotanto turpe, si che *extra pœnam civilem*, le riguardarono. *Hæ autem immunes a judiciaria*

severitate, quas vitae vilitas dignas legum observatione non credidit. L. 29. Cod. ad L. Jul., de adult.

275°. È l'eccesso della immoralità il vergognoso traffico de' genitori, mariti e fratelli di lor figlie, mogli, e sorelle. *Ne prostituas filiam tuam, ne contaminetur terra, et impleatur piaculo.* Levitico cap: 18. v. 29. Per tanta sozzura all'ignominia dell' opinione sta ben congiunto il marchio della pubblicità, pel mezzo della berlina od altra umiliante esposizione.

276.° Ruggiero e Federico nella mutilazion del naso crederon lasciare l'indelebil segno della ignominia del lenocinio delle madri, che le lor figlie prostituivano.

277.° Nè men severa è la pena dell'ultimo supplizio dettata presso i romani dalla novella XIV. Ma per quanto degradante ed ignominiosa siasi tale spezie di lenocinio, non debbesi mai perdere di mira la moderazione e proporzione penale.

C A P. XXXI.

Reati contro l'ordine, e l' onor delle famiglie.

278.° Le leggi che in Locri ordinarono strapparsi gli occhi all'adultera, che appo i romani, ed i visigoti ne rimettean la punizione all' ira vendicatrice del marito; quella di Federico che al medesimo permettea troncarle il naso, e quella infine di Costantino che la puniva di morte c'indicano

abbastanza quanto siasi riputato pernicioso l'adulterio alla pace, ed all'onor delle famiglie.

279.° Presso i popoli moderni, ove la bizzaria dell'opinione colpisce di vilipendio il marito innocente della contaminazione di sua donna, la severità delle pene rendesi inutile, perciocchè n'è sostenuta la inesecuzione dal marito stesso cui forte interessa occultarne l'ignominia, che un pubblico giudizio espanderebbe.

280.° Il dritto al divorzio dov'è permesso, o di separazione personale ove nol sia, con metodo esente da pubblicità; la perdita di tutti i vantaggi matrimoniali; la facoltà al marito di poter sua donna correzionalmente riporre ne' Ritiri, od altri luoghi di feminil custodia; ed infin l'esilio od il confino dello adultero, od altra correzional pena formano il complesso di ciò che può sembrar opportuno nella scelta delle pene a tal delitto.

281.° La fustigazione, pena quanto inopportuna per gli attuali costumi, proscritta dall'opinione pubblica spezialmente per le classi che sentono l'onore, altrettanto possente presso la plebe, sancita da Giustiniano colla novella 134 per l'adultera, troverebbe anche per la plebe istessa l'ostacolo della pubblicità, mentre prudenza consiglia il segreto.

282.° E qui cade in acconcio osservare: che talvolta possonsi diversificar le pene per la diversità de' ceti delle persone, senza che ne venga perciò rotta l'eguaglianza de' dritti, e la proporzional commensurazione penale attesa la diversa impressione che arrecano, e la opportunità tanto neces-

saria in legislazione, che prudenza e giustizia consentono doversi atteggiare a seconda del modo diverso di pensare, sentire ed operar delle nazioni non pure, ma benanche delle diverse classi sociali.

283.° La legge ateniese : *qui virginem vitiavit ducito;* seguita anche ne' trascorsi tempi, importava favorir lo stupro e la corruzione, interessar i genitori al disordine delle figlie, perturbar la pace degli onesti cittadini da disgradarne un Senocrate, spesso dando loro una paternità, che a molti apparteneasi. « Era da ultimo, far pagare ad un » Socrate tutti i figli di Alcibiade. — Filangieri.

284.° Una trista esperienza de' mali che da tal disposizione eran frequentemente prodotti, ne ha proclamato l'abrogamento, e la eliminazione dai novelli codici: che dove la ragione trionfa, i mali sociali presto o tardi spariscono.

285.° Lo stupro ed il ratto che Costantino condannava senza alcuna distinzione alla pena delle fiamme e delle fiere; che la *L. 1. §. 2. Dig. de extraord. crimin. e L. unica cod. de raptu virg.* puniva dell' ultimo supplizio, meriti al certo una punizione, ma scevra da tanto abominevole ferocia.

286.° È la violenza, la seduzione che calcolar si deve in tal reato: ove queste mancano, ove il mutuo consenso subentra, è miglior consiglio che la legge taccia, ed il silenzio copra l' abberrazione della debolezza.

287.° La presunzione della violenza è sempre a supporsi, allor che manchi l' età del pieno discernimento, allor che con artifizio mettasi fuor di sensi la persona di cui si abusa, oppur le s' im-

ponga essendo sotto la dipendenza del delinquente; che lo abusar di chi non può, o riducesi al caso di non poter resistere, se non è fisica è di certo moral violenza.

288.° La occultazione e soppressione di un fanciullo, del pari che la sostituzione, o supposizione di esso a donna che non abbia partorito, colpisce direttamente l' ordine genealogico e legittimo delle famiglie, distrugge le pruove solenni dello stato civile; quindi alla malvagità, ed allo spirito d' interesse, che specialmente spinger suole a tale specie di reato, condegna analoga pena di ammende e privazione di libertà conviensi.

289.° Nè può andar esente da pena chi assistendo al parto è per le leggi tenuto, sia come interessato, sia pel suo ministero, a rivelarlo all'autorità municipale, ed ometta tal sagro uffizio, serbando un doloso silenzio.

290.° Come è punibile parimenti e con rigore la falsa dichiarazione, le false testimonianze innanzi le autorità municipali, tendenti a tradir la verità, e cambiar lo stato legittimo e naturale del neonato; non che le mancanze dell' uffizial dello stato civile a quanto la legge impone per la veracità e validità de' pubblici registri. Che non avvi peggior ferita all' interesse ed ordine delle famiglie, quanto la incertezza ed alterazione dello stato personale.

C A P. XXXII.

Reati contro la vita de' particolari.

291.° Per quanto atroce era la legge egizia contro il figlio parricida, che sanciva perforarsi il suo corpo da picciole canne, e quindi abbruciarsi in un fascio di spine, altrettanto saggia quella che il padre figlicida dannava a tenerlo tre giorni e tre notti fra le braccia: si che se il dolor non l'uccidea, restasse in vita in preda al rimorso.

292.° L'antica sapienza volle lasciarci nelle furie di Oreste e nell'orrido stato di Edipo il tremendo esempio della forza del rimorso nel parricida: che quando non si ha il cuor di gelido marmo, il rimorso è la tunica di Ercole tinta nel sangue del centauro Nesso:

È il flaggello maggior d'ogni flagello.

293.° Più atroce dell' Egizia ammirasi la pena del parricida presso i romani, che dopo la fustigazione venia cucito in sacco di cuojo tra i tormenti della vipera e del gallo, del cane e della scimia, e gittato fra l'onde; il che indicava che la terra sostener non potesse, chi avea infranti i vincoli più sacri che su di essa il rattenevano.

294.° La civiltà de' costumi, la religione, la morale reclamano che rivivesse il nobile pensiero di Solone, che non dettò legge alcuna contro il parricidio, tenendone per impossibile la esistenza: ma sventuratamente la schiatta di tai mostri sociali benchè rada, non è del tutto spenta.

295.° Il saggio temperamento de' Persiani che

stimavano bastardo il figlio parricida, e come omicida di morte il punivano sembra il più adatto agli attuali costumi, aggiungendo alla esecuzione della pena l'apparato il più spaventevole a destarne l'orrore.

296.° Lo infanticidio costituisce una detestabile infrazione de' vincoli del sangue, della natura, e delle leggi. Dovendosi nel sancir la pena di tal reato, come in ogni altro calcolar la causa impellente, dessa rinviensi quasi sempre nel non biasimevole sentimento di un fatal principio di onore, che copre d'infamia la donzella vittima dell'amore; il che viene elegantemente espresso dal poeta, ch' al parto dirigesi :

Deciso due tiranni han di tua sorte,
D'onor in onta amor ti diè la vita,
D' amor in onta onor ti diè la morte.

297.° Quando vuolsi un fine qualunque, conviensi sempre mirar del modo, e con che mezzi possa conseguirsi; che il medico non della sanità consiglia, ma del come facciasi sano. Ragione quindi e prudenza insieme consentono la istituzione delle case di esposizione, e di segreto sgravo, le quali coprendo la debolezza, evitino la infamia; nel che stassi il valevol mezzo preventivo del reato d'infanticidio.

298.° Quando malgrado tali mezzi l'infanticidio succeda, convien supporre, che la debolezza non vada disgiunta da perversità di cuore, e che più del pudore e dell'onore operi la malvagità; donde legittimamente conseguita, che se quelli ser-

vir possono di scusante, questa riesce di gravante nella sanzion penale, e ciò ben anche per la circostanza della facilità di occultazione.

299.° Il procurato aborto, che pei principî dello stoicismo restò impunito nelle romane leggi, facilitando la corruzione de' costumi, è pur se non di criminale, almen di correzional pena meritevole.

300.° Assurda inopportuna sarebbe più rigorosa pena, come spaventevole estimasi quella dei Visigoti, che la scelta tra la perdita della vita, o della vista imponea.

301.° La legge di Arrigo 2.° condannando la madre qual matricida sol per non aver tradito il suo pudore, rivelando sua gravidanza, peccava d'ingiustizia ed incongruenza. Non è nella contraddizione alle leggi di natura, nel sacrificio dell' amore e dell'onore, ma nei mezzi legali che rinvenir si deve la pruova dello infanticidio.

302.° L' abbandono e la esposizione di un fanciullo potendo produrre la morte, lo storpio, la mutilazione rende chi il commise, e chi lo eseguì rei volontarî di tali reati. Che se puranco cotesti tristi effetti non ne conseguitano, è sempre immorale e malvagia azione da imputarsi a delitto, spezialmente dove esistono pubblici ospizi, e ad essi non ricorrasi.

303.° Negli omicidî le circostanze di prodizione, di premeditazione, di violenza e ferocia entrano nel calcolo rigoroso delle pene: come per l' opposto l'impeto delle passioni, la gravezza de-

gli insulti ricevuti entrano nel calcolo di mitigazione delle medesime.

304.° *In omni injustitia permultum interest, utrum perturbatione aliqua animi, quæ plerumquæ brevis est et ad tempus, an consulto et cogitato fiat injuria. Leviora sunt enim quæ repentino aliquo motu accidunt, quam ea quæ meditata et præparata inferuntur.* Cicer: de off. L. 1. Cap: IX.

305.° La premeditazione è il colmo della malvagità, poichè è l' opera di preconcepito studiato disegno di delinquere, ed ha per indivisibili compagne la nequizia e le insidie ; non così per le determinazioni benchè volontarie, pur quasi coatte nascenti dalla forza delle passioni, e specialmente dallo sdegno, dall' amore, dalla gelosia, che sono i più veementi agitatori e perturbatori della mente e del cuore umano.

306.° Non avvi pena quando l' omicidio è la conseguenza dell' attual necessità della propria difesa ; quando del pari respingasi con giusta difesa il ladro; quando di notte si è assalito, e non si è a tempo di ricorrere alla forza pubblica. È la natura ch' esclama: conserva te stesso: *vim vi repelle.*

307.° Il tentato o seguito suicidio essendo lo effetto dello squilibrio delle facoltà mentali, o della disperazione, non può offrire idea di punizione; che ove non val natura col suo potentissimo mezzo dell' amor della conservazione a respinger la mano suicida, molto meno il può il timor delle pene.

308.° Videsi talvolta ordinato troncarsi la man tentatrice del suicidio, come del pari il cadavere del suicida mandato al patibolo; ma esempi son questi che migliori leggi tennero non degni d'imitazione, che le sanzioni dannate dalla ragione e dalla giustizia non d'imitazione, ma di obblio addivengono meritevoli.

C A P. XXXIII.

Ferite, *percosse*.

309.° Le ferite o percosse che in un dato tempo determinato dalla legge producano la morte, appressansi all'omicidio premeditato o volontario, a seconda della spinta criminosa che le produsse.

310.° Quando invece della morte ne consegue mutilazione o storpio, hanno carattere di gravità che condegna pena rinviene nella gradazione proporzionale delle pene afflittive della perdita della libertà personale a tempo.

311.° La premeditazione, l'impeto delle passioni, e gli strumenti usati, non che il calcolo della difesa dagli insulti quantevolte provocarono il reato, costituisce la misura di tali pene.

312.° La castrazione barbara mutilazione, che la venalità introdotto avea ne' trascorsi tempi, e che un'assurda consuetudine rendeva impunita, per formarne una scuola di musici, facendo degli uomini donne ad imitazione della favola di Tiresia, ben a ragione vien punita dalle nuove legislazioni: che non si violenta la natura impunemente.

CAP. XXXIV.

Offese alle persone e lor libertà.

313.° È la sola legge che può privar di libertà un cittadino: il privato che abusando di sua potenza ne privi alcuno, facendolo imprigionare ed obbligare a penoso lavoro contro sua volontà, è da stimarsi malfattor violento. È Polifemo che incarcera Ulisse e suoi compagni.

314.° Fatale contradizione dello spirito umano! Mentre in Europa rigorosamente punivasi il plagio ad imitazione delle leggi romane, tolleravasi poscia, anzi proteggeasi l'abominevol commercio dei mori di Africa: il che offriva lo scandaloso spettacolo di punirsi con una mano la violenza, mentre coll' altra sosteneasi.

315.° La schiavitù de' vinti e de' prigionieri presso gli antichi, quella della gleba del medioevo offrono alcerto meno orrori di quella degli Africani nelle colonie Americane. Che se Omero lasciò scritto, perdersi dall' uomo che diventa schiavo la metà dello intelletto, questi tutto colla libertà il perdeano, e di uomini bruti faceansi; che non gl'incatesimi di Circe, ma il bastone e le più crudeli oppressioni a tale riducevangli.

316.° La forza delle leggi evangeliche, della ragione, della morale, e di nobile filantropìa, dopo penose cure e replicate discussioni, han trionfato contro sì terribile abuso, le cui funeste conseguenze eccitavano il fremito e l'orrore dell'umanità.

317.° I reciproci trattati internazionali impertanto consacrati da tutti gli sforzi della diplomazia, ed una scambievole dispendiosa sorveglianza di forze navali delle nazioni, non han potuto ancor giungere a pienamente spegnerne lo stralcio: la qual cosa ci conferma nella trista riflessione, che la natura de' reati partecipi di quella ripullulatrice dell' Idra della favola, e de' polipi; e che l' interesse qual idolo d' inveterata preoccupazione, più che l' ignoranza, le abitudini ed i costumi, sia il maggior ostacolo, che si opponga alla esecuzione delle leggi.

318.° Il duello mentre vien proscritto dalla religione, dalla morale, dalla legge, un' assurda irragionevolissima opinione ad esse contrapponendosi macchia d' ignominia l' offeso, che non vendica coll' armi l' oltraggio ricevuto, mettendolo nel fatale cimento di esser la vittima del medesimo non pure, ma benanche di una cieca eventualità.

319.° Appartiensi alla legge, alla forza pubblica la certa vendetta e riparazione de' mali ed oltraggi ricevuti, e non alla violenza privata, alla propria forza, quanto illegale, altrettanto incerta del conseguimento di suo scopo.

320.° La indipendenza naturale che dava il dritto alla vendetta è cessata colla dipendenza civile, che tutto ha riposto nella tutela della forza governativa.

321.° L' opinione pubblica può ben correggersi colla istruzione e con la educazione; d' altronde una cumulazione di pene proporzionali ed oppor-

tune alla sfida, all' accettazione, alle conseguenze del duello, agli assistenti al medesimo, non indebolite da malintesa o distornata esecuzione, anzi afforzata dalla massima pubblicità, può offrire il salutare temperamento da raffrenare cotal pernicioso reato.

322.° Nè questo è romantico sogno: che la saviezza delle sanzioni emanate dall' augusto nostro Sovrano, e la fermezza di esecuzione ne han pienamente dimostrato la efficacia col felice di loro risultamento, che à del tutto spenta presso di noi la manìa duellistica.

323.° È vana esagerata opposizione de' sostenitori del duello: che ove esso vien proscritto ricorresi alla violenza, all' assassinio: perciocchè quando esistono buone leggi per la prevenzione dei reati, e condegne pene per l' assassinio e la violenza, che in proporzionale adeguazione son sempre più severe di quelle del duello, conviene esser dissennato per avervi ricorso.

324.° Sempre chè trovasi nelle leggi pronta la punizione dell' offese, il vero e non il falso onore rinviene in esse, e non nella propria vendetta, nobile e commendevole soddisfazione.

CAP. XXXV.

Ingiurie.

325.° La nutrizione della fisica esistenza stassi negli alimenti, quella dell'esistenza morale nella pubblica opinione.

326.° È quindi sacro il dritto alla pubblica stima e riputazione: il violarlo con parole, scritti, stampe, figure incisioni, o per qualsiasi mezzo, che tenda a diminuirla, o distruggerla, importa colpir la civile esistenza, perturbar la pace altrui; il che induce la necessità delle pene correzionali, o d'infamia; poichè chi toglie la stima, della stima rendesi indegno.

327.° La misura del valor delle ingiurie rinviensi nel dolo diretto all'altrui contumelia, e nel peso che le dà la pubblica opinione, la quale essendo varia e proteiforme secondo i diversi popoli, varia ne addiviene la commensurazione istessa, a seconda de' suoi capricciosi dettami.

328.° Sarebbe trista imitazione quella della legge unica Cod. *de fam : libell.*, e di altre consimili del codice medesimo, le quali talune ingiurie appellando atroci, di atrocità di pene le colpirono; perciocchè la ragione e la giustizia reclamano contro esse correzione, più che criminal punizione.

329.° In Atene mentre punivasi severamente la calunniosa detrazione, tolleravasi la maldicenza poggiata sul vero, di tal che Aristofane impune-

mente espone Socrate fra le nuvole alle risa di un pubblico teatro; e pazientemente soffrivansi le mordacità di Antistene e Diogene, le quali per altro non da spirito di contumelia, ma di correzione ed emendazione partivano; nel che era riposta tutta la franca acerbità della cinica setta, che davasi la prerogativa di un giudice di costumi.

330.° Il progresso della civiltà e della morale, del pari che il rispetto alla personalità trova indegno di una ben costituita social comunanza, che la maldicenza anche fondata sul vero perturbi l'altrui tranquillità.

331.° Se dessa offre una censura privata che può favorir il buon costume, frenando gl'inverecondi tripudi del vizio, e dando un salutevol timore al vizioso di non esporsi con aperte contaminazioni alla sua mordacità, desta in pari tempo irritamento ed indignazione, e fomenta il germe degli odii, disseminando micidiali rancori, che la legge prevenir debbe, indipendentemente dalla prevenzione delle offese: che perciò la perfezione evangelica insegnò agli uomini, alla maldicenza doversi sostituir il fraterno ammonimento e correzione.

332.° Egli è d'uopo convenire, che lasciar le ingiurie qualsivogliano impunite, è dar luogo alle private vendette; che chi offende a torto dà agli altri motivo di essere offeso a ragione; tanto più che sperienza dimostra non esservi delitto di più acuto pungolo della ingiuria.

333.° « L'onta, dicea un greco poeta, è » agli uomini quel che sono le mosche canine ai » tori, che gli pongono in furia.

CAP. XXXVI.

Reati contro la proprietà : furto : usurpazione.

334.° La scaltra sagacità del ladro che in Egitto tolleravasi, ed in Sparta applandivasi, ci manifesta un' aberrazione da' principj di giustizia, e decisa protezione al vizio.

335.° La legge di Dracone, che ogni furto puniva di morte: la posterior legge di Atene che sanciva: *manifesti saccularii et victicularii morte luunto*, mentre indicavan la frequente irruzione di tal reato, mostranci eccessiva severità, anzi inopportuna ferocia.

336.° Il prodigioso numero delle leggi romane, e la frequente loro assurdità, non che quelle de' posteriori tempi spesso macchiate di sangue, son modelli evitandi nelle saggie legislazioni, cui presiede la giustizia e la moderazione. Che il niuno o poco riguardo del ladro alla proprietà altrui, non deve esser di esempio a spegnere i grandi riguardi alla vitá degli uomini: nè è sempre d' uópo per estirpare il vizio estirparne il produttore.

337.° La violenza accoppiata al furto, violando il rispetto alle persone, ed alla pubblica e privata sicurezza, non che l'altrui proprietà, è l'elemento primordiale della maggior gravezza del reato di furto; siccome la minor gravezza ne vien costituita dalla mancanza di essa. *Pecuniæ furtum illiberale quidem est*: *rapina vero turpissimum.* Platone dialog: 12 de leg:

338.° Non è solo la circostanza della violenza, bensì quella del tempo ancora, del luogo, del valore, delle persone, de' mezzi che adopransi, e le conseguenze che ne risultano, che entrar debbono nel calcolo proporzionale del maggiore o minor danno che producesi alla comunanza sociale, dei maggiori o minori dritti che infrangonsi, della maggiore o minor malvagità che dimostrasi; e che quindi costituiscono la qualificazione e proporzionale gradazione di tal reato, e delle pene corrispondenti.

339.° L'avidità essendo la principal sorgente del furto, le pene pecuniarie congiunte alle afflittive sulla persona ne sono le più analoghe e congruenti.

340.° La miseria ch'è quasi sempre la compagna indivisibile dell'uomo del furto, non potendo esser colpita dalle sole pene pecuniarie, e d'altronde non offrendo queste sempre sufficiente freno al medesimo, egli è perciò che rendesi necessaria la cumulazione delle pene afflittive personali, nella cui latitudine può rinvenirsi bastante compenso.

341.° Il furto accompagnato da omicidio è il primo anello della catena de' reati contro la proprietà, e quindi serbato alla pena maggiore.

342.° Se questa pena istessa serbasi nella gradazione per minor gravità, inciampasi nello sconcio funesto di eccitar il ladro al maggior reato, nella speranza di torsi d'innanzi il più sicuro testimone di sua reità: di che trista ne abbiam la esperienza somministrataci dalle severe pene di morte pel furto

di pochi soldi e di piccioli oggetti, sancite da Federigo, da' sassoni, dagl' inglesi, e da quasi tutta Europa.

343.° Lo sciente ricettator delle cose derubate se è complice del furto, alle pene della complicità va soggetto; che se mai nol fosse, la sua facilitazione, la sua non rivelazione alla giustizia, che è l' indice di avervi interesse, lo rendon reo di pena, se non uguale, almeno approssimativa a quella dei rei principali. Se vituperanda è la rapacità, non men vituperanda ne è la cooperazione e l'occultazione figlia di tacito nocivo consentimento.

344.° La usurpazione non cadendo su' mobili, bensì sugli stabili, non è diversa dal furto che per l'oggetto che colpisce: quindi al par di esso dovrebbe andar soggetta ai medesimi calcoli ed alle medesime pene.

345.° La occultazione soltanto, ed il trafugamento e dispersione del corpo del delitto, che come stabile non può verificarsi nella usurpazione, può dar luogo ad una mitigazione di pena.

346.° Solone dannava alla restituzione del doppio il ladro, quando ricuperavasi la cosa derubata, ed al decuplo, quando non veniva restituita.

347.° Se i rapporti di famiglia talvolta rendono più grave un reato, come avviene nel parricidio, di cui la legge e la natura invocan l' alta punizione; nel furto all' opposto, usurpazioni e danni qualunque commessi tra parenti, gli stessi rapporti di famiglia, natura medesima, ne richieggono alla legge la indulgenza, che la debolezza ed il disonore di famiglia meglio è coprir col manto

di pace, che disvelare, e farne il tizzo della discordia domestica.

348.° Questo favor personale che aver può luogo tra ascendenti e discendenti, collaterali ed affini tra lor coabitanti, e tra Conjugi, non deve di molto dilargarsi, nè godersi, quando il furto e danni da altri delitti sieno accompagnati: nè esser di giovamento a correi e complici, come del pari non torre il diritto di civile indennizzazione, poichè altrimenti ridurrebbesi a fomento di delitti.

349.° Egli è del pari necessario distinguere, se i collaterali, gli affini, convivano oppur no insieme, perciocchè facendo economia separata, la mancanza di penale potrebbe esser d'adescamento alla temerità ed allo spirito d'interesse, ed animare il furto ed il danno: per lo che prudenza detta aversi ricorso se non alle pene ordinarie del medesimo, almeno a quelle di correzione, ed a tutte le previdenze di polizia onde non addivengasi a maggiori eccessi: che dall'interesse che anche i più sani accieca, è tratto l'adagio: *rara concordia fratrum*.

350.° Da ultimo: ove la frequenza del furto manifestasi con tal pertinacia da perturbare l'ordine civile: ove cresce in immenso la temerità di una classe infestissima, che ne forma scuola di raffinata scaltrezza, è saggio divisamento formarne una colonia di lavoratori in isola disabitata, che lungi si tenesse dal consorzio sociale. Che chi spesso ne infrange i legami ed il conturba, rendesi indegno del suo contatto e de' suoi benefici.

CAP. XXXVII.

Frode , Usura.

351.° La frode è l'ippocrisia del furto : è il furto mascherato dall'artifizio, da' raggiri , dalla simulazione.

L' opere sue
Non furon leonine , ma di volp e. Dante.

352.° Il carattere morale di tal reato è *l'astuzia malvagia la machinazione dell' insidia , ed il dolo malo: di tal che frode falsità di fatto e dolo malo* divenner sinonimi , dice nella sua Procedura penale, l'archimandrita del dritto Cavalier Nicolini: quel *dolo malo* che molti barbassori della ragion penale definirono , ma niuno giunse a descriverlo con maggior energia e profondità di dottrina, come egli fece: son queste le sue parole: « Il dolo « malo nel rapporto alla mente di chi l'usa esprime la *malizia, il reo disegno l'intenzione d'insidiar altrui*; nel rapporto ai mezzi de' quali si fa uso, esprime il fatto dell' *insidia tesa* , ossia la *trappola* il *tranello* , l'*aguato* ; nel rapporto tra chi l' usa e chi n'è preso di mira , esprime la *suggestione*, l'*involvimento* , la *circonvenzione* . Detta proced. pen. part. 11. §. 871.

353.° La frequenza delle scrocherie , dello stellionato, delle occultazioni e vendite fittizie onde frodar gli altrui interessi , rese oramai una cancrena sociale, reclamano la più alta vigilanza , e la più rigorosa punizione : son dessi i mali non favo-

volosi ma reali della scatola di Pandora, che la corruzione ha gittato in mezzo alla civil comunanza per coprirla di depravazione, ed avvelenarne i benefizi.

354.° *Cum autem duobus modis idest aut vi, aut fraude fiat injuria: fraus quasi vulpeculæ, vis leonis videtur: utramque alienissimam ab homine: sed fraus odio digna majore; totius enim injustitiæ nulla capitalior est, quam eorum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur. Cicer. de off. L. 1. cap. 14.*

355.° L'usura scandalosa, questa tignuola e tarlo delle altrui facoltà, se non è la frode, può dirsi la sua sirocchia: indarno la potestà chiesastica e civile tentò colpirla di sue sanzioni, che a somiglianza di Anteo prese da'loro colpi sempre forza novella. Se la vivacità de' poeti greci non giunse ad ambedue unire una terza depravazione, a similitudine delle tre Parche, delle tre Furie, convien dire che non ritrovasse tra altre mestruosità il terzo soggetto.

356.° In veruna sanzione verificasi con maggior frequenza il volgar dettato: *inventa lege inventa frande*, quanto in quelle che l'usura riguardarono. Simulati contratti, artifiziosi ripieghi ricoprono mai sempre la smisurata avidità dell'usurajo, e le quotidiane sue vittime sono sovvente i più disgraziati, spinti da dura necessità fra i suoi artigli, ed ai quali ei vantasi pietoso soccorritore; ma è la pietà di cui parla l'Apostolo, *speciem pietatis habentes, sed virtutem ejus negantes:* è la

pietà del coccodrillo verso la sua preda.

357.° Contro si frequente reato che tutto il mondo appuzza al dir dello stesso Dante, e

Ch' infino al ciel facea spiacer suo lezzo:

null' altra pena sarebbe più analoga, che quella di Mida o di Tantalo.

358.° Che se tanto potere non è dato alle leggi, conviene ricorrere per apporvi un freno, alla sanzione della perdita del capitale o di parte di esso, all' immediata restituzione de' pegni, e nullità della coazione personale. Nè pe' notori usurai di mestiere sarebbe discaro al pubblico interesse, che per aggiunta venissero irrogate ammende ed altre pene correzionali.

359.° Catone diceva, permetter l' usura, *est hominem occidere.* Platone volea la perdita del capitale e dell' usura. Ma qualunque siasi la pena di tal reato, il suo male consiste nella ammissione di sua pruova e verificazione, che limitar dovrebbesi a' casi di gravi presunzioni, e pressocchè evidenti indizî, onde evitare che non sorgesse altro genere d' immoralità di parte dei debitori, ad impugnare anche di usura i più equi contratti; il che menerebbe a rendere il rimedio peggior del male.

C A P. XXXVIII.

Danni.

360.° L' apportar danno altrui può esser l' effetto della malvagità, o della colpa. Nel primo caso esiste il reato nella complessa idea del danno,

del dolo, e della spinta della cupidigia o della malevolenza: nel secondo, manca la rea intenzione, la spinta criminosa, la malvagità; bassi quindi il quasi delitto che mena alla responsabilità civile del danno, non già all' imputabilità penale, ed è in tal senso che val la massima: in *maleficiis voluntas non exitus spectatur.*

361.° Sol può elevarsi a delitto la colpa se sia massima, quando cioè mancasi a quelle dovute cautele e previdenze, che la più ordinaria prudenza dettar suole; ma sempre lieve deve esser la correzione ove la malvagità non alligna, e prevale l' ignoranza da che ed a chi e come offendasi.

362.° Per una strantradizione dello spirito umano, che anche i grandi uomini infetta, troviam puerilmente sancita da Dracone la pena di morte contro l' animale, che avesse ucciso un uomo; e le cose inanimate fosser pure capi d' opera di Fidia e di Prassitele, dannate ad essere infrante: nè Solone l' abolì: e Platone istesso cadde nel medesimo assurdo.

363.° Non rechi quindi meraviglia se nei tempi di mezzo si videro degli animali processati, impiccati, o mazzolati nelle pubbliche piazze, con esempio bestiale, anzicchè penale.

C A P. XXIX.

Recidiva, reiterazione.

364.° Il recidivo ed il reiterator de' reati dimostra un cuore incallito nella nequizia, un animo quanto invescato nella perversità, altrettanto propenso ad essa. Il ripetuto nocumento prodotto al social consorzio, la ripetuta malvagità palesata, reclamano la cumulazione delle pene prescritte ai reati commessi e qualora fossero incompatibili nella esecuzione, il *maximum* almeno della maggior pena, od un grado di più a norma della maggior o minor reiterazione e recidiva;

Che le colpe frequenti
Adeguar sol ponno pene crescenti.

365.° Di certo gli uomini la cui vita offre un' istoria di vizi e di delitti, che non percorrono se non il sentiero della perversità, sono gli esseri i più perniciosi, i rettili i più infesti alla civile comunanza. Se la giustizia divina fulmina i pertinaci, la giustizia umana molto meno deve trascurarsi.

366.° La vendetta che si esercita sull' uomo abituato alla malvagità è il maggior compenso che possa darsi alla società pe' torti ricevuti, ed il maggior riparo ad impedirne de' nuovi.

CAP. XL.

Contravvenzioni di polizia.

367.° Le pene di polizia riduconsi a breve detenzione e confino, picciole ammende, mandati in casa, e riprenzioni. Fra i suoi mezzi di previdenza rendonsi necessarie le cauzioni, obblighi e pleggerie, acciò la reciproca pace e sicurezza non venghi perturbata.

368.° L'uffizio della polizia essendo più di prevenzione che di punizione del delitto, è la più interessante istituzione, il più saldo sostegno e sussidio delle sanzioni penali.

369.° Richiedere che la legge punisse il vizio ed il disordine delle passioni, donde scaturiscono i reati, sarebbe creare un caos di delitti di tutte le passioni viziose; il suo ministero è di punir gli effetti e non le cause, il ratto e non l'amore, le ree manifestazioni dell'avidità, dell'ambizione, e non queste come passioni.

370.° Appartiensi quindi alla Polizia il sorvegliarle, contenerle, reprimerle, quando indicassero prorompere in manifestazioni criminose, in atti rei e nocivi. Conviensi imitare il buon nocchiero che la tempesta previene e le sirti ed i scogli evita.

371.° Vi sono taluni malvaggi di mestiere, che per picciole vie di fatto volgonsi perennemente a molestar altrui. È a questi uomini irrequieti, nei quali non vien mai manco il desiderio della colpa; a queste anime inverecondc nate a perturbar la

quiete sociale, come i vesponi quella delle api, che conviensi praticamente e con mezzi effettivi, far sicuri che non si manca impunemente al rispetto dell'ordine, e delle leggi, e che la giustizia ha le braccia di Briareo e gli occhi di Argo.

372.° La mancanza di previdenza alle prime trasgressioni mena ad una progressiva successione di atti malefici; perciocchè un delitto, una contravvenzione felicemente riuscita, rende audace a commetterne de' nuovi nella fidanza di miglior fortuna. *Est processio in malis viro indisciplinato.* La scrittura.

373.° L'esperienza infatti dimostra, che tranne taluni casi di eccezione il delitto nasce pigmeo e finisce gigante; che l'uomo vi si abitua come Mitridate ai veleni, onde Giovenale dicea: *nemo repente fit turpissimus.*

374.° Che se l'interesse diretto a soddisfar il desiderio criminoso primo elemento delle spinte alla reità, vien rintuzzato dall'aspetto del tormento delle pene, cresce la potenza di tal forza ripulsiva all' idea di una sorveglianza inevitabile cui nulla sfugge.

375.° Salutifero provvedimento la vigilanza ancora ai facinorosi ed indigenti che escono dalla espiata pena di loro reato; e la profferta di un utile lavoro preventivo delle tentazioni della miseria a nuovamente delinquere.

376.° Nè solamente il miserabile, ma l'ozioso ancora richiede sorveglianza; che dall'ozio generasi il vizio, ed il vizio è il seme del delitto; e

questo l' aurora del misfatto : *omne malum docuit otiositas.*

377.° Occupazione e lavoro furon sempre la tomba del vizio e di ogni reato.

378.° Massima generale : siccome di mezzo al frumento divelgonsi la zizania e l' erbe parasite che lo rendono infruttifero e guasto : così conviensi alla Polizia lo estirpar le radici del delitto, dai rami del quale non provengono che amari frutti alla comunal convivenza.

379.° Egli è vero che troppo vasto e il campo del machinismo sociale , si che difficile rendesi avvertirne tutti i vizi di sue ruote : ma l' intento del bene pubblico è sempre ottenuto , quando è salvo l' interesse del maggior numero , senza molto attrito.

C A P. XLI.

Mezzi coadjutori della ragion penale. Religione.

380.° La religione imponendo non solo l' adorazione all' Ente Supremo , ma l' obbligazione alla pratica delle buone e virtuose azioni , nella certa idea d' un Essere onnivegente punitor della malvagità , e rimuneratore della virtù e della probità , è il più possente mezzo della salutar prevenzione e ripulsione de' reati.

Oderunt peccare boni virtutis amore :
Oderunt peccare mali formidine pœnæ.

381.° La religione cristiana colla sua purità e sublimità evangelica, se come professasi, del pari da tutti veracemente e profondamente si sentisse ed eseguisse ne' suoi dettami, potrebbesi senza tema di fallo sostenere, d'uopo non esservi di sanzioni penali. Essa sola opererebbe tutto quel bene che le più sagge istituzioni ottener non potrebbero.

382.° *Malvaggio, Iddio ti vede, e ti punisce*; scritto sull'atrio de' Tempî, ed impresso nel profondo de' cuori, varrebbe più che la sanzione penale e la presenza de' patiboli e de' supplizii a conservar gli uomini ragunati in legame di vera dilezione.

383.° Sventuratamente avvien della religione, come di una saggia legislazione: tutti ne proclamano la osservanza, ma la maggior parte la elude, interpetrandola a suo modo, ed a seconda de' suoi interessi.

384.° L'interesse è il primo motore del mondo morale. Il più grande e difficile problema in politica è l'armonizzare l'interesse pubblico col privato. Nella più plausibile soluzione di tal problema stassi il maggior vantaggio sociale.

385.° Qualunque intanto siasi la forza dello interesse e delle concause tendenti a debilitare la benefica possanza della religione, i suoi salutari effetti non mancan mai, quando ispirata, inculcata, e predicata da degni e zelanti sacerdoti, fermo sempre e perenne sen mantiene lo esercizio ed il rispetto.

CAP. XLII.

Educazione.

386.° Ove non vi è nodo morale esser non ci puote prosperità e tranquillità di stato.

387.° Le leggi si fanno per gli uomini, ma conviensi prima formar gli uomini per le leggi, e questa è l' opera dell' educazione.

388.° L'oggetto principale della pubblica educazione è la conoscenza de' propri doveri, e dello esatto e reciproco adempimento de' medesimi, non che d'ispirare un' attività utile ed operosa, ed una officiosa scambievole amorevolezza, prima legge cosmologica sociale, infondendo ne' cuori i principj della virtù e dell' onore, e lo spavento del vizio.

389.° Per l'educazione dileguansi l'ignoranza ed i pregiudizi de' popoli, che sovvente menano ai reati del fanatismo, tanto peggiori quanto sotto il pretesto farisaico di vendicar gli oltraggi alla Divinità, o di sostenere un insano partito, celasi la rea soddisfazione delle più ree passioni.

390.° È quindi ne' primi principj de' quali la gioventù si nutrica, che fa uopo ogni cura e diligenza riporre. Le prime impressioni, i primi sentimenti non si dimenticano, nè cancellansi giammai. *Adolescens juxta viam suam, etiam quum senuerit non recedet ab ea.* Proverb. cap. 22. v. 6.

391.° Quando dalla prima età l' uomo imbevesi de' sani sentimenti di religione, di morale, di amorevole convivenza sociale, ed abituasi al

moderato lavoro, le opinioni, le abitudini ed il costume pubblico che ne sono la necessaria conseguenza, addivengono il sostegno delle leggi, anzi la lor viva espressione, e non possono essere che un potente ausiliario alla ragion penale.

392.° Per l' opposto quando la moralità sociale è perduta la stessa virtù vien qualificata per istolta dabbenagine; nè vi sono argini sufficienti a rattenere lo sbocco della perversità: che a nulla valgon le leggi ove mancano i buoni costumi. *Quid leges sine moribus?* fin da'suoi tempi Orazio esclamava.

393.° Le leggi non debbon essere che la espressione de'costumi, poichè legge contro costume induce difficoltà di esecuzione anzi spesso in esecuzione. Vico ben dicea, che se avessimo la storia delle antiche leggi de' popoli, avremmo la storia de'fatti antichi delle nazioni: convien quindi cangiare o volgere al retto i guasti e mal fondati costumi, se vogliansi leggi saggie, giuste, ed operative.

394.° I grandi operatori del cangiamento o riforma de'costumi sono la istruzione, lo esempio, ed il tempo di ogni cosa il maggior riformatore.

395.° Fu sempre stimato ammirabile proponimento rimunerarsi con degno guiderdone gli ottimi esempi, che

Là dove il ben non è tace ogni gara: Milton: nè meno estimabile proporsene la imitazione, poichè in essi stassi il compendio di tutti gli ottimi precetti.

396.° La storia degli uomini non è solo

storia di delitti come umiliantemente Lessing dicea: dessa è storia ancor di virtù, di beneficenza; e sotto tale aspetto sia lo specchio della gioventù, la fonte ove dissetarsi, il gran teatro di sua istruzione, formandosene all'uopo de' tratti più virtuosi popolari compendî. Se la legge insegna per via di precetti, dessa insegna per via di fatti e di lodevoli esempi, de' precetti più sensibili, e sempre più efficaci.

397.° Egli è indubitato, che la ragione disegna i tratti della virtù nel nostro cuore, ma lo esempio ve gl'incide; e se il disegno può cancellarsi, la incisione è indelebile.

398.° Fra i principali elementi dell'educazione entrar deve la conoscenza pratica delle leggi punitrici, e questa pienamente ottener non si puote colla sola promulgazione spesso ignota alla volgar gente: saggio divisamento ingiungerne ai parochi dopo il catechismo religioso la lettura al pubblico per capitoli, e pratiche spiegazioni.

CAPO XLIII.

Economia pubblica.

399.° L'economia pubblica promovendo e protegendo gl' interessi agricoli, industriali, e commerciali offre i mezzi della sussistenza, e costituisce la ricchezza e la prosperità delle nazioni.

400.° La speranza del profitto, quando non

è deviata da cause opprimenti, da ostacoli ributtanti, è l'unico sprone alla più energica occupazione dell'agricoltore, dell' artiggiano, del commerciante: ed è in questa energia e nella facile circolazione che rinviensi la fortuna degli uomini e degli stati.

401.° Nello equilibrio, nascente dal mentovato profitto, delle soddisfazioni coi bisogni, trovando l'uomo il suo ben essere, vengono distrutte, od almeno scemate di molto le cause impellenti a delinquere, che stansi per lo più nei bisogni, nella miseria, e nell'ozio distruttore di ogni virtù.

CONCLUSIONE.

402.° La statistica penale, che può dirsi il barometro delle cause e del numero de' reati, appalesa che lo aumento, o diminuzione de' medesimi, è in ragion composta del maggiore o minor difetto di sussistenza, e soddisfazione de' propri bisogni, d'indifferenza religiosa, e di corruzione morale.

403.° Una trista esperienza del pari c' insegna che gli esseri senza beni, senza morale, senza onore e senza religione formano la classe dei più irritabili, de' più turbolenti, de' più facinorosi. Chi non à nulla, e nella religione e nella morale non trova un sollievo, non teme di nulla, e per qualunque siasi mezzo vuol elevarsi dal suo nulla. É il cieco della laguna che fa sforzi da cieco per uscirne.

404.° Di ciò manifestasi che i mezzi principali alla custodia della pubblica sicurezza più che nelle spie, nelle prigionie ne' patiboli, rinvengonsi nel prudente atteggiamento della religione, della educazione morale, della economia pubblica, e della vigilanza di Polizia. Dessi fanno in politica l'uffizio dell'igiene della medicina, come le leggi penali quello della terapeutica.

405.° Voler curare le piaghe nascenti da corruzione di umori solo col ferro, e col fuoco, senza mezzi curativi radicali, importa esporsi alla ripullulazione di esse: lo stesso avviene per le affezioni cancerose del delitto, se vuolsene la estirpazione parziale col solo magistero penale, senza i mezzi preventivi di cura radicale delle cagioni che lo producono.

406.° A sostener quindi il coordinato edifizio sociale, ed ottenere il miglior risultamento possibile di bene pubblico, vuolsi una sacra alleanza, un felice accordo della religione, della educazione, della economia pubblica, della vigilanza di polizia, e della ragion penale.

407.° In tal felice accordo, nella loro cospirazione alle stesso oggetto del ben essere sociale, rinviensi tutta la possanza della forza preventiva, e ripulsiva dei reati; che è il maggior voto dei popoli, e la desiata meta di ogni saggio legislatore, cui forte interessa che il suo nome sia segnato a caratteri indelebili nel tempio della gloria, e dell'immortalità.

PROCEDIMENTO PENALE.

CAP. I.

1.° Il delinquente è in istato di guerra colla società, la quale avendo il dritto di resistergli colla coercizione delle pene, ha il dritto del pari di stabilirne i mezzi di applicazione ed esecuzione, donde la genesi del procedimento penale.

2.° La forza repressiva delle pene sarebbe inutile quando mancasse un procedimento attivo e spedito, che manifestamente assicuri il fatto, le circostanze che lo qualificano per reato, non che l' autore di esso e suoi complici, se mai ve ne esistono.

3.° A due riduconsi i grandi oggetti del procedimento penale; garentia dell' innocenza dalla calunnia e dal mendacio; sicurezza di punizione della reità.

4.° La calunnia è il sibilo di drago infernale seguito dal suo alito pestifero che dove giunge produce cancrena, se non vien dissipato o neutralizzato a tempo. E d' altronde la speranza dell'impunità è la madre del delitto.

5.° Facile accesso alla giustizia, celerità non disgiunta da prudenza, e prontezza di esecuzione sono le tre primordiali necessarie condizioni di ogni buon precedimento penale.

6.° Il tempio della giustizia dev' essere come

quello del Signore aperto a tutti, e per tutti.

7.° Tutto ciò che si fà nel tempo ha bisogno di tempo, ma di quello che la natura delle cose richiede, l'indolenza non già, o la malizia degli uomini. Ottima quella legge che del primo fa tesoro; del secondo ogni libertà proscrive.

8.° La pronta punizione desta la compiacenza del vigore e del trionfo della giustizia, ed ispira la confidenza in essa: la tarda per l'opposto genera la commiserazione, poichè il tempo cancella od indebolisce la impression dell'orrore che il reato produsse, e d'altra banda scema la forza dell'esempio.

9.° Dove la vigilanza assonna il delitto risvegliasi, ed ove la giustizia è lenta, il delitto è veloce. *Cor machinans cogitationes pessimas; pedes veloces ad currendum in malum.* Proverb. cap: VI. v. 18.

10.° Le solennità e formalità ne' giudizi penali si videro sempre crescere o decrescere in proporzione del maggiore o minor rispetto alla vita, all'onore, e libertà degli uomini.

11.° La lentezza non solo, ma l'abberrazione dalle forme garanti dell'ordine e regolarità dei giudizî, sono i maggiori difetti di un procedimento penale; che sacrosanto dev' esserne l'ordine, e quanto spedito altrettanto inviolabile il rito.

12.° La maggior sicurezza dell'innocente, il maggiore spavento de' malvaggi, il minor arbitrio pe' giudici, sono i tre gran vantaggi che debbon combinarsi in un saggio procedimento penale. — Filangieri.

CAP. II.

Accusa.

13.° Il dritto alla pubblica accusa è nell' interesse di tutti i cittadini, onde non venghi perturbata la comune tranquillità: dessa elimina la occultazione e la impunità de' reati, e reprime l' audacia de' propensi a delinquere.

14.° Non a tutti pertanto è dato indistintamente accusare o denunziare, e per ogni spezie di reato. Era alcerto irragionevol sistema quello di obbligare il figlio ad accusar la madre adultera, od il padre colpevole: era violentar la natura per serbare i costumi, con unire alla infamia del delitto quella dello accusatore, che la pubblica opinione dannava come un mostro; era infine un perenne conflitto tra la legge ed il dovere. *Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt.* Ulpiano.

15.° La calunnia potendo vestir la divisa dello zelo pubblico e rendersi audace accusatrice, la sicurezza della innocenza richiede la pena del taglione contro l' accusatore calunnioso.

16.° È dessa un delitto commesso alla presenza delle leggi, e de' magistrati, attestato dalla solennità medesima del procedimento che accompagna la sua giuridica accusa, e comprovato dal procedimento stesso; sarebbe quindi scandaloso ed ingiusto il lasciarla impunita.

17.° *Calumniatoribus nulla poena sit* della legge Cornelia fu spaventevole determinazione di

Silla, che l'indignazione pubblica violentata può soffrire, ma plaudir giammai: la scrit ura istessa nella sapienza ci dice: *abominatio hominum detractor.*

E come il negro ceffo della morte
Abborrito da tutti era costui. Omero.

18.° Presso i romani ove l'accusator pubblico dovea tutto sostenere il peso delle pruove e delle conseguenze del giudizio, convenne di necessità sancir la pena contro la sua prevaricazione. qualora dopo l'accusa colludesse per venalità od altro, per la impunità dello accusato, tacendo o sopprimendo le pruove della reità del medesimo.

19.° La legislazione ne' suoi progressi avendo personificato nella istituzione de' pubblici ministeri la ragione conservatrice dell'ordine pubblico, creandoli i vindici della legge, la libertà di accusa riducesi ne' privati a semplice denunzia, negli offesi a querela, negli uffiziali di polizia giudiziaria a processi verbali e rapporti. È il pubblico ministero che vigila alla istruzione delle pruove, e dopo la medesima diviene il pubblico accusatore.

20.° La saggia istituzione del pubblico ministero che Montesquieu chiama ammirabile, invano addentasi da taluno schifiltoso pubblicista; che la esperienza infallibil maestra di ogni sapere ne à bastantemente mostrato il vantaggio, e la necessità. La pruova della bontà delle istituzioni è riposta nel tempo e ne' benefizi che producono.

21.° Svaniron con essa le funzioni non solo de' delatori pestiferi, ma si ebbe il massimo vantaggio di non far trascorrere senza accusa quelle

offese che la impotenza, i riguardi, l' indulgenza, e la collusione lasciava prive di un popolare accusatore.

22.° Esiste non pertanto una specie di denunzie stragiudiziali, che non potendo formar oggetto di procedimento penale, talvolta rendonsi perigliose per la innocenza addentata dalla calunnia, senza poter conoscere a tempo da chì e di che venga imputata, e per conseguenza senza potersi discaricare e difendere. Son queste le delazioni cieche, non sottoscritte, sotto finti o prestati nomi, e sotto pretesto di zelo e bene pubblico, dirette per tutt' altra via che per la giudiziaria.

23.° Una spiacevole sperienza infatti dimostra esservi, ne' piccioli paesi spezialmente, taluni esseri degradati, simili ai rettili velenosi che avvolgonsi in un atmosfera pestilente, i quali per poco abbiasi la sventura d' imbattersi in essi per interesse o per qualsiasi motivo, rivolgonsi tosto alle autorità politiche e di polizia, per mordere e denigrare con tali spezie di false e mendaci delazioni l' altrui stima riputazione, e condotta.

24.° È a tali delatori per mestiere, a tali insetti molesti che, non potendosi colpir giudiziariamente, conviensi far conoscere con aspre correzioni in via amministrativa e di polizia, che la pace delle famiglie non deve essere perturbata impunemente dal di loro roco ronzìo e velenoso punzecchiamento. Dèssi per quanto nascondansi sono sempre indicati, e notati *nigro lapillo* dalla pubblica indignazione.

25.° Egli è certo, che tali spezie di denun-

zie, le quali partecipano della natura delle talpe caminando ciecamente per vie oblique e tenebrose, addivengono spesse fiate la scintilla elettrica animatrice de' partiti sovvertitori della pubblica e privata tranquillità, e l'aurora di triste vendette.

26.° La pace sociale, l'armonia della comune convivenza, che vuole spenti gli odii e le inimicizie, ispira la tolleranza di lasciarsi all'arbitrio delle parti offese la rinunzia all'istanza penale nei reati punibili correzionalmente; è il *volenti nulla fit injuria*. Non così pe' misfatti che offendono i privati non solo, ma l'intiero corpo sociale: la loro impunità sarebbe perniciosa, pestilenziale, quindi ne divien l'accusa di ragion pubblica irremissibile.

27.° Filosoficamente parlando i reati son tutti di pubblica ragione, perchè direttamente od indirettamente colpiscono la pubblica quiete e sicurezza, pur tuttavolta in politica rendesi necessario distinguerli in pubblici, quando quella direttamente offendono, ed in privati, quando la feriscono indirettamente, donde la distinzione di misfatti e delitti, di pene criminali e correzionali, di accusa pubblica e privata.

28.° Interessa alla giustizia ed alla pace dell'innocenza che l'imputato sia prontamente informato dell'accusa contro lui intentata, onde palesemente tutti operinsi i mezzi atti allo scoprimento del vero, ed ogni sorpresa e sopruso evitisi; che i tribunali sono istituiti per la regolar solenne punizione del delitto, e non per far tenebroso processo a chicchesia, e molto meno all'innocente.

29.° « L'occhio della giustizia non assomigli a » quello del Ciclope che schiudeasi solo a scegliere » le vittime. Servan.

30.° L'atto di accusa originale, il processo, i documenti ed oggetti tutti di convizione che la riguardano è d'uopo quindi che siau depositati nelle Cancellerie, e resi pubblici ed ostensibili al reo, al suo difensore, ed a chiunque prenda parte in suo sostegno.

31.° Tutta la libertà convieusi all' imputato d' impugnar la decisione di sottoposizione all' accusa presso le corti superiori, di chiedere esperimenti di fatto, ed allegar quanto in suo pro detta il dritto di difesa.

CAP. III.

Custodia.

32.° La giustizia per quanto deve esser rigorosa verso i rei altrettanto deve essere indulgente per gl' innocenti. Non deve per conseguente nutrirsi una cieca diffidenza contro l'imputato finchè non è colpito da condanna: prima di essa è il cittadino infelice, e forse l' innocente, che à dritto al rispetto, come la legge il dritto alla sua custodia: è dopo la condanna che cessa il rispetto, ed ogni confidenza.

33.° I mezzi di custodia necessarî, onde non isfuggirsi la sorveglianza ed il rigor delle leggi, non debbon esser diretti da illimitato arbitrio:

è la legge istessa che deve indicarne i casi di necessità, combinando il rispetto alla libertà personale, colla sicurezza della giustizia.

34.° È saggio giusto proponimento tener sempre presente, che i mezzi di custodia non debbon convertirsi mai in una pena certa ad un reato incerto.

35.° Quando le cauzioni, le consegne possono sostituirsi senza tema di offender la giustizia, debbon prevalere ad ogni altro mezzo coattivo e penoso; che la libertà personale è sacra, e non vi è compenso per un infelice sottoposto ad arresto durante un lungo procedimento, da cui risulti poscia innocente.

CAP. IV.

Pruove. Ingenere.

36.° L' esistenza del fatto criminoso, l' autor di esso, e le circostanze che lo accompagnarono costituiscono il triplice oggetto della istruzione delle pruove giudiziarie penali.

37.° La pruova de'reati rinvenir si deve nell' ingenere, nei testimoni idonei, ne' documenti, ed argomenti incontrastabili. Cercarla ne' tormenti, nelle confessioni estorte, negli arzigogoli del sospetto, è far della giustizia un tristo esperimento, è scacciar di suo tempio Astrea per riporvi l'Eumenidi.

38.° La pruova generica forma il primo in-

dispensabile anello della istruzione giudiziaria, perciocchè tende a fissar la esistenza del reato, e che effettivamente siasi commesso: come la specifica mira ad indicarne il reo, ed anche a specificarne le circostanze.

39.° Nella esistenza del corpo del reato convien descrivere lo stato di esso, ed i mezzi che lo han prodotto, ed il come lo abbian prodotto, che son tutti elementi necessarì da servir di base alla scoverta del vero.

40.° Quando il colpevole abbia alterato o tolto di mezzo del tutto l' oggetto del reato, necessità induce ricorrersi alla pruova generica-suppletoria, che consiste in costarne la esistenza antecedente, e la sua mancanza attuale, non che la cagione ed il modo se sia possibile, di sua distruzione e sottrazione.

41.° Non avvi cautela nè prudenza che basti negli giudizj poggiati sull' ingenere suppletorio, che sventuratamente la storia de' processi, nella mancanza del corpo del delitto, ci offre non radi esempi di essersi profanato il tempio della giustizia con delle vittime infelici, tratte al patibolo dall'idea di un' antecedente inimicizia combinata con una folla di malaugurati indizi; mentre si videro dopo delle condanne e delle esecuzioni comparir coloro che vi diedero causa, e stimaronsi estinti dalla malvagità e dalla violenza.

42.° Vi son taluni reati che di lor natura non lascian tracce permanenti di loro esistenza, come le verbali ingiurie, la maggior parte de' tentativi, l' adulterio e somiglianti; la pruova per

essi tutta poggiasi su quella specifica.

43.° È egli certo una sventura per l'umanità, che mentre ne' giudizi civili, ove trattasi della sola proprietà, è pressocchè bandita la pruova testimoniale come equivoca incerta e fallace; negli giudizi penali poi ove trattasi della libertà personale, dell'onore, della vita, debba esserne il perno: ma tutto vince necessità: ne' giudizî civili possono aversi de' documenti, e la mancanza è spesso colpa delle parti; ne' penali non già, che non scrive nè dichiara il colpevole il suo delitto.

44.° Essendo quindi necessario ricorrersi alla testimonianza, tutta l'opera della legge stassi nella indicazione del carattere e qualità de' testimoni, e della loro ammissione od esclusione a deporre.

CAP. V.

Pruova specifica: testimoni.

45.° Tutti han dritto alla protezione della legge, ma non tutti alla sua confidenza: gl'infami per delitti o per mestiere, i dannati per misfatti, gli uomini perversi, queglino che han dato pruova di lor parzialità e mala fede, meritar non possono la fiducia della legge, e del cittadino; quindi non possono far da testimoni.

46.° Nè sol costoro meritano la esclusione dal dritto di testimonianza pel sicuro mendacio che deve aspettarsi dal vizioso lor carattere, ma benanche quelli che abbiano un interesse diretto od

indiretto a mentire, sia per parentela, sia per odio o nimistà: come del pari i mancanti di discernimento per età od imbecillità, ed infine coloro i quali son tanto vili ed abietti, che non godendo alcuna stima, se stessi non stimano, e facili ad ogni corruzione operano senza ritegno ed ombra di decoro alcuno.

47.° Non devesi intanto troppo dilargar la sfera di esclusione dalle testimonianze, onde non finiscasi col non averne alcuna; che il delitto abbastanza di per se le sfugge. Egli è perciò saggio divisamento distinguer quelli che per carattere vizioso meritano la totale esclusione, attesa la presunzione *juris et de jure* di lor falsità in deporre, e che servir sol possono a dar semplici indicazioni e schiarimenti; da coloro che soltanto dar possono sospezione di mendacio. A questi ultimi non sia chiuso il Tempio di Temi: ragion detta ascoltargli, lasciando alla prudenza e sagacità magistrale la valutazione della fede delle loro deposizioni.

48.° La legge deve richiedere la integrità la buona fama eco delle buone azioni, e la specificazione della scienza de' fatti nel testimone: il magistrato deve tener conto di ambedue non solo, ma benanche dell'aspetto di verità o verosimiglianza dei fatti deposti, di lor concordia o discrepanza, e dell' interesse che abbiasi o non abbiasi a mentire.

49.° Son queste le essenziali condizioni che consultar conviene nella misura della forza della veracità delle deposizioni dei testimoni, non che delle relazioni de' periti, spesso più de' testimoni

necessarj nella istruzione delle pruove, e talvolta non men di essi fallaci, e proclivi ad errare per ignoranza, interesse e prevaricazione.

50.° Nel complesso delle istesse istruzioni la conoscenza del carattere e de' costumi dell' accusato, è di forte sostegno al criterio morale del magistrato: che le stesse pruove non possono aver lo stesso peso nella bilancia della giustizia per lo imputato di sperimentata probità, e per quello di nota malvagità. « Neppur nel sonno offronsi al » giusto le imagini del vizio e del delitto. Platone. » E ne' proverbi è detto : *Cogitationes justorum judicia, et consilia impiorum fraudolenta.*

51.° *In atrocissimis leviores conjecturæ sufficiunt . et licet judici jura transgredi*, era l' atrocissima massima adottata dal foro criminale a spaventar l' innocenza, invece di proteggerla; perciocchè non deve mai darsi privilegio di pruove, ed elevarsi a certezza il semplice indizio, il puro sospetto in danno della giustizia e del cittadino: che

Sacra è dell' uom la vita al par di legge,
Ch' incolume il conserva, ed il protegge.

52.° Il criterio morale della convizione del giudice deve riposar sulla evidenza, od almeno sulla maggior probabilità prossima all' evidenza, senza alcuna distinzione di reati; nè la natura delle pruove può alterarsi, o cangiarsi a capriccio, meno che non vogliasi scosso dai suoi cardini tutto l' andamento solenne della giustizia.

53.° È perniciosa sentenza quella del barbaro Aladino nel canto 2. del Tasso:

Purch' il reo non si salvi, il giusto pera.

Molto più pernicioso è lo esporre a periglio la salvezza dell'innocente, senza neppur ottenere la perdita del colpevole, e l'effetto dell'esempio; che perciò con saggezza e giustizia Trajano rescrivea a Severo: meglio salvarsi il reo, che dannarsi l'innocente. *Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari, Trajanus Assiduo Severo rescripsit. Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare.* L. 5. Dig: de poenis.

CAP. VI.

Giuramento.

54.° Ove la credenza religiosa ha tutta la sua efficacia, il giuramento divien potentissimo mezzo alla scoverta della verità; ma sol di Radamanto narrasi, che potesse riposar con fiducia sui giuramenti.

55.° Ove la corruzione de' costumi cozza colla possanza della religione, il giuramento rendesi equivoco, e diventa sovvente la voce dello spergiuro, specialmente quando abbiasi interesse a mentire.

56.° « Guardiamoci dal moltiplicar il nume» ro degli spergiuri con esigere il giuramento da » coloro che presumer possiamo interessati ad abusarne. Platone Dialogo XII. de leg:

57.° Rammentisi ciocchè dicea Milton nel Paradiso perduto L. 4.

Che la mensogna
Mentre avea copia sol d'odio e d'inganni
Col bianco vel di santità vestia.

58.° Se da' testimoni e periti deve richiedersi il giuramento; dall' imputato non mai: sarebbe imporgli lo spergiuro; che chì non ebbe ritegno d' offender la giustizia, e l' Autor supremo nel violar gli altrui diritti, molto meno gli rispetterà quando trattasi di sua salvezza.

C A P. VII.

Confessione.

59.° L' impulso della natura alla conservazione chiude le labbra dell' accusato a confessar la propria colpa: egli diventa la statua di Arpocrate. Una bizzaria antinaturale volendo la sua confessione, richiede un impossibile morale, impone divenir dissennato, o suicida. *Nemo testis contra se ipsum* era il dettato delle primiere romane leggi.

60.° Se in talune leggi posteriori trovasi prescritto: *che il reo confesso abbiasi per convinto;* ciò intender devesi delle confessioni giudiziali in linea civile, od in penale secondo il senso della *L. 1. §. 17. Dig. de quæstionib:* dell' Imperador Severo, quando cioè sien comprovate da altri mezzi di evidente pruova, ossia *vestite*, come diceasi nel nostro foro. *Confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si*

nulla probatio religionem cognoscentis instruat. E nel susseguente §. 27. è detto. *Si quis ultro de maleficio fateatur non semper ei fides habenda est. Non unquam enim aut metu, aut aliqua de causa in se confitetur.*

61.° Quando vuolsi la confessione sia sempre spontanea, e non mai estorta per violenza o seduzione, che la espressione del dolore, l'accento della debolezza, o dell'astuzia, più scaltra della scaltrezza medesima che cerca carpirla, non può esser mai l'indizio certo della verità, nè accrescer valore alla confessione istessa.

62.° Il feroce sperimento de' tormenti che ad ottenerla usavasi ne' trascorsi tempi, come elettrica scossa da cui scintillasse il vero, producea il mostruoso effetto, che la debole innocenza cercasse il fin di sue sciagure in una confessione mendace; e la fortezza del colpevole trionfasse parimente col mendacio, o col silenzio: che a cuore incallito al delitto, va spesso congiunto corpo indurito alla sofferenza.

63.° È il più sublime trionfo della ragione, e della giustizia l'abolizione di sì tremendo mezzo di sforzata confessione; che come ben osservava il Filangieri, nè il magistrato ha il dritto di esiger la violazione della legge eterna di natura che impone la conservazione, e quindi il silenzio; nè il reo à il dover di violarla facendosi spontaneamente il suo suicida, il suo carnefice, aggiungendo un secondo al primo suo reato.

64.° È in tale trionfo che videsi confermata la massima: esser la forza ed il fatto situazioni

passaggiere: non è che il dritto e la giustizia che sono permanenti, e costituiscono la vera sicurezza sociale.

65.° Richieder dal reo la confessione de' correi e complici anche non forzata, importa confidare in chi ha perduto la pubblica confidenza, ed esporre l'innocente ai detti di chi sarebbe riputato il più cattivo testimone, anzi il decaduto d' ogni testimonianza; che questa richiede integrità, e la integrità ed il delitto non van mai uniti.

66.° Chi non à più che sperar sulla vita, dicea il giureconsulto Paolo, non deve mettere in pericolo quella degli altri. *L. 6. § ult. Dig. de quæst.*

67.° La spontanea confessione del correo, o complice può sol essere d' indizio alla scoverta di essi, e null' altro: il resto appartiensi all' evidenza delle pruove che cercar debbonsi coi mezzi legali indipendenti dalla medesima:

A cor perverso e rio, labbro mendace.

ed il labbro del malvaggio in pericolo è labbro di inferno.

68.° Quanti colpevoli non si videro confondere nel loro delitto i loro nemici, incolpare potenti e ricchi, onde trarre dal credito e riputazione de'medesimi la loro discolpa, e salvezza; ed infine collo spregevol merito della denuncia lor pena sfuggire, ovvero minorare!

69.° Savissima determinazione quindi si fu quella della legge ultima *Cod. de accus.*, che vietò sentirsi il correo contro il correo, conchiudendo, dopo la enumerazione de' motivi che in-

dur lo poteano alla falsa denunzia : *Cum veteris juris auctoritas de se confessos , ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat. Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena.*

C A P. VIII.

Giudizî di Dio. Processo inquisitorio.

70.° Un innesto di barbarie , d' ignoranza e di superstizione creò il sistema delle pruove dette *giudizî di Dio.* Ad Alessandro 3.° , Innocenzo ed Onorio 3.° devesi lo immenso benefizio dell' ultimo crollo dato a tale irragionevol procedimento.

71.° Cercar dalla Divinità i segni visibili onde regolar i giudizî penali colla purgazione del fuoco, del ferro rovente, de' duelli, dell'oglio bollente e somigliati , era richiedere continui miracoli ,e mostrar tutta la impotenza delle leggi, e tutta la forza della ignoranza.

72.° Fatale contradizione dello spirito umano! Quelle mani benefiche, che spegnevano tal mostruoso sistema di pruove , operavano il risorgimento della tortura onde farne nuovamente il criterio della verità ne' giudizî penali; creavano il processo inquisitorio, che struggea ogni confidenza nelle leggi , e comprometteva ad ogni passo l'innocenza.

73.° Il non conoscere il suo accusatore , il suo delitto , i testimoni , le pruove tutte che contro l'accusato foggiavansi: il vedersi preso , tortu-

rato, condannato senza difesa, costituiva di certo il sacrifizio, e non la protezione della legge. È questo il quadro abominevole del processo inquisitorio.

74.° Le secrete denuncie, le inquisizioni, le torture procedendo fra le tenebre, non possono menare che a tenebrosi crudeli giudizî.

CAP. IX.

Istruttori

75.° Nulla richiede più dottrina probità e delicatezza quanto la istruzione delle pruove; quando queste doti mancano, sparisce il delinquente e la punizione, e subentra la irritazione dell' offeso e della società, e la diffidenza nelle leggi e nella giustizia.

76.° L'ignoranza fa perder tutte o la maggior parte delle traccie e dei mezzi di pruova: l' improbità gli asconde o disperde, e colla sua deferenza e protezione del malvagio, crea nuovi abusi e nuovi malvagi. In poche: istruttor senza istruzione suona distruttor del procedimento; maligno istruttore, distruttore e malvagio.

77.° Infatti una trista sperienza insegna, che ove la istruzion penale non trovasi affidata a persone di nota integrità e prudenza, lo esordio del procedimento comincia colla transazione e redenzione del delitto, e spesso mediante il frutto del medesimo delitto; anzi talvolta videsi con turpe mercato obbligarsi l' innocente a comprar la sua pace,

e tranquillità con prezzo misurato in ragion di sue facoltà.

78.° Fu sempre virtù l' adattare i rimedj al male ; sovrumana virtù il prevenirli e discacciarli. Ed è vana lusinga credere di conseguire il fine senza adoprarne i mezzi proprî e valevoli.

79.° Questi mezzi rinvengonsi nella scelta dei soggetti chiamati alla istruzione penale ; che l' ordine sociale di un popolo riposa sulla scelta degli uomini destinati a mantenerlo ; come il retto andamento della giustizia nella scelta di coloro che vengon destinati ad amministrarla.

80.° Malgrado impertanto tutte le cure e diligenze nella scelta , è pressocchè impossibile non vedersi apparire di tanto in tanto l' abuso e le imperfezioni : dessi seguono la natura umana come l' ombra il corpo.

81.° Opportuno rimedio offre a tanto male per certo il facile adito ai reclami presso le autorità superiori , il sollecito sfogo ai medesimi , la destinazione di nuovo istruttore di nota abilità ed integrità , che per quanto fia possibile rimetta il mal compilato procedimento , e le pruove raccozzi e rassodi ; ed infine tutte quelle misure che consiglia la prudenza ed il magistero penale , secondocche opera l' ignoranza , o la malignità e corruzione.

CAP. X.

Giurati.

82.° Ove esiste la istituzione de' giudici del fatto, il requisito essenziale di loro scelta, è la intelligenza e probità, che l' uomo corrotto e di mala fede ne deturperebbe il sacro ministero.

Male vero examinat omnis
Corruptus judex. Orazio L. 2. Sat. 2.

83.° Oggetto principale de' giurati è il conoscere della esistenza od inesistenza del fatto criminoso, della idoneità e forza delle pruove, della verità, falsità, od incertezza dell' accusa; ed al giudice del dritto è riserbata l' applicazione delle pene.

84.° Chi fa la legge non l' applica al fatto: chi l' applica al fatto non decide dell' esistenza e pruove del fatto, che ad un terzo corpo appartiensi. Ecco la pietra angolare della distinzione de' tre poteri legislativo, de' giurati, e giudiziario.

85.° Al benefizio della istituzione de' giurati impertanto va spesso unito lo svantaggio di non trovar persone abbastanza istruite ed abituate al sistema criminale; come all' opposto succede dove una magistratura, prescelta tra gli uomini della probità e della legge, procede alla istruzione delle pruove, alla determinazione del fatto criminoso, ed alla applicazione del dritto.

86.° Un solo errore d' imperizia o di mal augurata commiserazione ne' giudizj penali può recare grave nocumento alla pubblica sicurezza, e sommo pregiudizio all'onore vita e liberta personale.

CAP. XI.

Giudizî.

87.° I giudizî mentre mantengono sempre vivente l'osservanza ed esecuzione della legge, son la salvaguardia della social tranquillità, di scudo e conforto ai buoni, di spavento e dispetto ai perversi, ai quali offronsi come ballista che contro gli scaglia le tremende folgori della punizione. *Gaudium justo est facere judicium, et pavor operantibus iniquitatem.* Proverb. cap. XXI. v. 15.

88.° » I giudizî son l'angora delle leggi, co» me le leggi lo son della società. Bacone.

89.° Quando l'innocenza calunniata con calma e franchezza esponesi ai giudizî, trovando in essi il suo asilo e la egida di sua salvezza, offreci sicurissimo indizio della bontà delle leggi, e dell'ottima amministrazione della giustizia. Per l'opposto quando vedesi con lamentevol dipartita fuggir da essi, convien supporre che o le leggi, o l'amministrazione ne sia difettosa.

90.° Appartiensi al legislatore determinare il valor delle pruove, e l'ordine e solennità de' giudizî: alla giurisprudenza la difesa dell'imputato: al Magistrato l'assoluzione o la condanna a norma della legge.

91.° Il lasciar alla coscienza del Magistrato troppo libero il campo per la sua convizione nella dubbiezza delle pruove, può menare all'arbitrio; che la rettitudine può spesso essere equivoca o vacillare anche innocentemente.

92.° Del pari ammettere il sistema delle pene arbitrarie nella stessa dubbiezza o difetto di pruove, importa crearsi delle pene non sancite dalla legge, e fuori l'ordine e solennità del procedimento, che al legislatore soltanto si conviene statuire. Se delle leggi si è sicuro, non così addiviene del proteiforme arbitrio.

93.° Ad infligere una pena certa, certo moralmente esser si deve del reato e del reo. Quando ad ogni grado di verosimiglianza vuolsi dare una proporzional pena, non vi sarebbe accusato anche il più innocente che non verrebbe punito.

94.° » È un principio detestabile troppo » spesso adoperato ne'giudizî criminali, potersi punir la semplice verisimiglianza di un gran misfatto con pena più lieve di quella del misfatto » avverato. Servan.

95.° Un giudice non condanni mai qualsiasi persona, dicea Carlo Magno, senza salda sicurezza del suo giudizio: non deliberi mai sopra mere presunzioni della vita umana: vegga chiarissimo le pruove, e quindi decida.

96.° Richiedere non pertanto un eccessivo rigor di pruove può spesso condurre alla impunità pel non costar legalmente del reato; anzi può essergli d'incitamento per la facilità di sottrarsi dalla pienezza di evidenza delle medesime; che perciò se non intera moral certezza, almeno maggior probabilità possibile ricercasi, e la verità se non di faccia veggasi almanco di profilo.

97.° La legge non avendo passioni di amore, d'odio, nè timor, nè pietà, il magistrato che ne

è l'organo dev'essere nel caso stesso: è la imparzialità e la fermezza che costituiscono il suo carattere.

98.° Ove la legge parla, la eccessiva equità suona iniquità, dessa diviene il sostegno dell'arbitrio distruttor di ogni legge. La clemenza per lo iniquo trasformasi in crudeltà pe' buoni.

99.° Ciò non ostante, se la pietà è spesso l'inimica della giustizia, una eccessiva insensibilità può esserne il carnefice: *summum jus summa injuria.* Rendesi quindi necessario talvolta mitigar la rigida voce della legge colla benigna ragione dell'equità; ma di quella equità che suona moderata giustizia, non l'arbitraria ideale.

100.° Gli eccessi peccan sempre di vizio, in tutto è a serbarsi la massima *ne quid nimis*, la inestimabil virtù della moderazione, che

Est modus in rebus, sunt certi denique fines
Quos ultra citraque nequit consistere rectum. - Orazio.

101.° Egli è massima non da spregiarsi: non esservi cagione più distruttiva dell'Autorità, quanto la ineguale alternativa del potere or rigidamente tratto, ed or eccessivamente rilasciato: che le corde troppo tese spezzansi, e le rilasciate non dan suono, di talchè svanisce l'armonia.

102.° Non è solo per malignità od ignoranza, ma benanche per troppo zelo di osservanza delle leggi, che spesso addiviene ne' giudizî farsi del bianco nero. *La giustizia non può essere in maggior pericolo, che quando la probità prevenuta le combatte contro.* D'Aguesseau.

103.° Sono certamente terribili le funzioni del magistrato ne' giudizî capitali; divengono meno penose quando consultasi la coscienza e la legge colla freddezza della ragione, e non colla indignazione della parzialità, del fanatismo e dello spirito di parte. Egli non è mai da obbliarsi la proverbial sentenza del Guicciardini: *il magistrato fa manifesto il valore e la integrità di chi lo esercita.*

104.° Iddio comanda nel Deutoronomio: *juste quod justum est persequeris*; e ne' proverbj: *statera dolosa abominatio est apud dominum, et pondus æquum voluntas ejus.*

105.° È memorabile la risposta di Temistocle a Simonide da farsene tesoro « Nè tu Simonide saresti buon potea se cantassi contro misura; nè io buon uffiziale se giudicassi contro le leggi.

106.° Quando ne' giudizî introducesi la licenza dell' interpetrazione delle leggi, che fa dichinare svariatamente da' savi principî di esse, conviensi far prevalere il ritorno ai medesimi; ed imitare i corpi celesti che girando per gli immensi spazj del cielo, onde per ineguali spire non cadano nel caos antico, ritornan sempre a quel punto donde emersero, per acquistar forza a perpetui movimenti.

107.° Modificar le legge coi giudicati, è coniar un' altra legge: interpetrarla quando è chiara, è snaturarla: quando è oscura, appartiensi al legislatore il chiarirla.

108.° Egli è indubitato che quando una leg-

ge può farsi valere, e farsi tacere a piacimento, non è più la legge che comanda, ma l'arbitrio che degenera in dispotismo.

109.° È lo spirito di sistema soltanto che può far dire a Montesquieu « dover essere fisso il » modo di giudicare nelle republiche, e più ar- » bitrario nelle Monarchie; nell' une doversi segui- » re la lettera della legge; nelle altre potersene » cercar la mente » che è quanto dire interpetrarle; perciocchè qualunque siasi l'Autorità donde la legge emani, debbe esser per tutti certa e costante, e non deve mai sostituirsi al poter legislativo quello svariatissimo dell'arbitrio, che diffonde la difformità e l'incertezza ne' giudizj, e fa spesso che l'interpetre comandi, la legge taccia, e l'individuo ondeggi in perpetuo dubbio de' suoi diritti.

110.° Da ultimo la giurisprudenza equiparar non devesi ad un arsenale dove possansi prender delle armi che operino pro e contra a scelta dei combattenti; nè deve rassomigliarsi al rivolgimento del sasso di Sisifo, che di continuo ricade perchè non ha punto fisso dove fermarsi.

C A P. XII.

Difesa.

111.° Il dritto della difesa è sacro: privarla dell'eloquenza pel timor che il suo magico incantesimo, e la sua enfasi patetica potesse sedurre

la fermezza del magistrato, e destando la sua compassione, affievolir l'impero della legge, è torre all'imputato il più consolante conforto.

112.° Affidar la difesa come gli Egizj agli scritti muti interpetri del sentimento, e spesso trascurati; o proibir come nell'Areopago gli esordj, digressioni e commozione degli affetti, la cui massima erasi : *neque prefuntor*, *neque affectus moventu*: sarebbe spiacevole tormentoso divisamento per l'innocente sottoposto ad accusa.

113.° A Sparta, ove spesso parlavasi in sentenziosi monosillabi, era sol convenevole quella brevità e concisione di eloquenza del foro, che le sue leggi richiedeano.

114.° Savissimo temperamento è riporre nella prudenza di chi presiede ai giudizj penali, frenar l'oratoria libertà, quando tenda alla seduzione, ma spegnerla non mai; che anche lo iniquo à dritto alla difesa. *Vult hoc multitudo*, *patitur consuetudo*, *fert etiam humanitas. Judicis est semper in causis verum sequi* : *patroni nonunquam verisimile*, *etiam si minus*, *si verum defendere*. Cicer: de offic: L. 2. Cap. 10.

115.° È sol ne' giudizî civili che può prescriversi la semplice e fredda sposizione del fatto, degli argomenti, e del dritto. È là che il nudo filosofico sillogismo, più che l'oratorio tessuto di ornamenti e fregi, deve aver sua sede.

116.° Egli è però a tenersi sempre vituperevole e degno di riprensione, lo esagerar l'atrocità del reato nello accusare, come del pari iperbolicamente amplificarne nella difesa i motivi e la

spinta: che nel primo caso tentasi accrescere la severità: nel secondo favorirsi la impunità: in entrambi prevaricarsi il cuore del giudice.

117.° La scelta del difensore deve esser libera e libera la difesa. L'infelice che n'è sprovisto deve trovarlo o negli avvocati di officio, od in un magistrato che può dalla legge averne il ministero.

118.° Il difensore che non riunisca una profonda cognizione delle leggi ad una sperimentata probità, non dovrebbe mai profanar il tempio di Temi, mettendo a repentaglio l'innocenza, ed i dritti altrui.

119.° Che se rispettabile è il magistrato quanto è rispettabile la sua carica, ed il dignitoso e nobile suo ministero, rispettabile è del pari il difensore, quanto lo è la santità della difesa.

CAP. XI.

Dibattimento. Decisione.

120.° Il delitto procede quasi sempre fra le tenebre ed il silenzio onde nascondersi, ed involarsi ai lacci della forza: la legge per l'opposto con face luminosa proceder ne deve alla scoverta, istruzione, e punizione: pubblicità quindi in tutti i suoi passi, nel dibattimento, nella difesa, nel giudizio, nella esecuzione.

121.° I giudizj privi di pubblicità, le esecuzioni segrete danno la idea di un sacrificio lega-

le, anzichè di un atto legittimo di giustizia. È nella solennità delle forme stabilite dalla legge e nella pubblicità, che tutta poggiasi la custodia della sicurezza, ed il baluardo contro la prepotenza e lo abuso.

122.° I corpi morali non altrimenti che i fisici han loro stato d'infanzia, di progressivo sviluppo, di maturità. Nel primo la storia dimostra starsi la pena nella vendetta dell'offeso, e niun ombra di procedimento giudiziale: nel secondo il duello è la prima orma di giudizio che offresi a dirimer le controversie, e l'asilo sotto la protezione de' Numi prima custodia dall'impeto primo della vendetta, è il germe delle composizioni e transazioni. A misura che progrediscesi al terzo stato cominicia la regolarità de' giudizj e delle forme, e tutta la possanza delle leggi.

123.° Il pubblico dibattimento, che mette i testimoni a fronte dell'accusato, de' magistrati, e del pubblico, è il più possente mezzo alla scoverta del vero, ed al dileguamento delle false asserzioni; che il timore di essere smentito, e non potersi giustificare, nè svincolarsi colto repentinamente dalla contradizione, e sconcertato ne' suoi concerti stessi, rattiene anche i più perversi.

124.° L'intrigo, la prevenzione sì funesti ed efficaci tra le ombre del segreto, dileguansi alla face della pubblicità del dibattimento; che la verità, secondo saggiamente osserva Mario Pagano, è come la luce che sfavilla dal contatto dei corpi che a vicenda percuotonsi.

125.° Di certo la probabilità delle deposizio-

ni cresce a misura del rapporto e corrispondenza di esse : la di loro pubblica confrontazione quando coincide al fatto in disamina, costituisce la pietra di paragone della verità, e manoduce il meglio che sia possibile a quella certezza morale, che formar deve la base della convizione del magistrato.

126.° Il pubblico presente a tutto il corso del dibattimento anticipatamente col suo imparzial giudizio avverte il giudice, che la imparzialità soltanto deve trionfare ne' giudizî lungi di ogni prevenzione, e che la opinione pubblica giudica de' giudici stessi.

127.° » Il pubblico anche il più corrotto » non ha lo spirito accecato come il cuore, sov- » vente egli opera male, ma giudica quasi sem- » pre bene ». D'Aguesseau.

128.° L'esistenza, inesistenza od incertezza del fatto criminoso e delle pruove, donde la verità falsità, o dubbiezza dell'accusa, sono gli elementi costitutivi delle decisioni ; dal che ne vien per conseguente l'assoluzione, la condanna, o maggiore non indefinita istruzione, che di esse decisioni forma il complesso.

129.° Felice combinazione del potere uguale in tutti i membri di una corte di giustizia, senza essere in alcuno ; il che costituisce il più saldo freno all' arbitrio ed all'abuso, quando però il più acuto e perspicace non imponga agli altri, e gli trascini nella sua opinione, formando di più voti un voto.

130.° A torre impertanto tal inconveniente,

che addiviene per lo più da che i pochi fan sempre a modo de' pochi; e d' altronde i più, veggendo meglio che i meno, prudenza e giustizia insieme, consiglino non esser parchi nella determinazione del numero de' votanti, con librarne accuratamente la rispettiva dottrina, integrità e fermezza.

131.° Saggissimo provvedimento quello di trascrivere nelle decisioni il testo della legge che assolve o condanna: l' accusato vede in esso e non nel giudice l'arbitro di sua sorte: che mal soffre l'uomo, dall'uomo vedersi dannato.

132.° Nè men saggio e profiguo quello del ragionamento in fatto ed in dritto delle medesime, che apertamente disvelando i motivi del decidere persuade l'accusato di suo torto o ragione, ed accresce l'attenzione del magistrato nel suo ministero; perocchè vedesi esposto alla censura della superiore autorità non pure, ma benanche a quella inesorabile del pubblico.

133.° La parità de' voti che in linea civile dirimesi con nuova discussione, e nuovo votante; in linea penale dev'essere in favor dell' accusato. È la presunzione dell' innocenza che il richiede: è il voto di Minerva favolato dall'antica sapienza; donde la massima de' romani: *semper in dubiis benigniora præferenda sunt.* De regulis jur: 56.

C A P. XIV.

Richiami

134.° Se dato fosse ad angeli o ad altri esseri di tempra celestiale il decidere dell' onor, della libertà e della vita degli uomini lor sentenza santamente tener dovrebbesi per giustissima, inappellabile, intangibile, ottenendo l' adesione ed assenso del dannato istesso: ma dovendo l' uomo decider dell' uomo necessità di ragione non comporta, nè giustizia consente mancarsi di revisione presso Corti superiori di maggior numero di sperimentati votanti fornite: che l' errore e l' abuso non furon mai disgiunti dalla natura umana.

135.° Far quindi al dannato della sentenza di un primo giudice la perentoria risposta del duce di Dante a Caronte:

Vuolsi così colà dove si puote
Ciocchè si vuole, e più non domandare:

sarebbe tristo pernicioso proposto, che torrebbe ogni mezzo di maggior chiarimento del vero, ogni rettificazione all' errore, ogni freno all' abuso, ed infine ogni risorsa all' innocenza. *Jura inventa metu injusti fateare necesse est.* Orazio.

136.° *Verità e giustizia*: ecco l' emblema de' giudizj: e la verità e la giustizia conviene che sia dibattuta tra replicate discussioni per addivenir limpida e pura, come l' onda rotta fra sassi. *Salus autem ubi multa consilia.* Proverb: Cap. XI. v. 14.

CAP. XV.

Prontezza di procedimento, e di esecuzione.

137.° Se lo esempio pubblico è il principale oggetto delle pene per garentir lo avvenire da mal intenzionati, rendesi necessario che le medesime seguano il più propinquamente che fia possibile il reato, acciò l'associazione di queste due idee di *pena* e *reato* non perda il suo vigore nel pubblico.

138.° Quando per istraordinario rapido procedimento negli atroci reati specialmente, si videro tosto colpiti i rei dalla meritata pena, il luogo della punizione divenne un teatro di applauso pe' buoni, un campo di contristazione e di spavento pe' malvaggi; e la società ebbe a contar molti anni dal vederli rinovati.

139.° Egli è quindi salutare profittevole determinazione, che la celerità trionfi ne' giudizj, e sol sia temperata dalla lentezza della prudenza quanto basti a discoprire il vero, e ad evitare il sacrifizio dell'innocente, che talvolta dalla troppa rapidità addivenir potrebbe.

140.° Voler imitare la giustizia musulmana più perniciosa che sommaria, e dir con grazia epigrammatica anzicchè con verità, col Guicciardini ne'suoi avvertimenti civili, che chi giudica ad occhi chiusi *ragionevolmente*, spedisce la metà delle cause *giustamente*, e libera le parti da spese e perdita di tempo; importerebbe menar per dritto e traverso busse da orbo, ossia dar nella

giustizia Ciclopica cennata da Vico.

141.° La enormità soltanto di taluni reati, la di loro frequenza, l'urgente pericolo della salvezza pubblica può imporre un istantaneo straordinario procedimento inappellabile, *quia moram non recipiunt*, al dir di Ulpiano.

142.° Eppur in tai casi spesso si vide seguirsi il sano consiglio di crescersi il numero de' votanti di sperimentata integrità e saggezza, nel che rinviensi un compenso all' abbreviazione delle forme e sommarietà del procedere.

143.° A conciliar intanto la cennata celerità de' giudizj col dritto della difesa, colla incolumità della innocenza, che impongono la solennità delle forme, ed i richiami alle Corti superiori, conviensi con servantissimo precetto indispensabilmente prescrivere la maggiore speditezza possibile ne' giudizj e brevità di termine a produrre i richiami non pure, ma benanche una somma vigilanza onde non venghi inceppata dall' indolenza, e da fattizj intralciamenti. *La dilazione la quale non è scusata da sollecitudine e cura di non commettere errore, non è senza ingiustizia.* Botero.

144.° Alla prontezza dell' applicazione della pena, seguir deve la prontezza di esecuzione e pel divisato oggetto della vigorìa dell' esempio, e perchè specialmente ne' giudizj capitali l' intervallo è più tormentoso pel reo della pena istessa, quando non siavi più speranza nè di revisione nè di salvezza alcuna: *morsquæ minus pœna quam mora mortis habet.* Ovid. Heroid. epist. 2.

145.° La legge attica che per la durata del-

le feste di Delo imponea la sospenzione de' supplizj: la inglese che pe' ladri dannati a morte ne dilungava la esecuzione, par quasi avessero avuto per oggetto la tortura dello spirito, di quella del corpo più lacerante. Socrate il primo martire della ragione sacrificata dalla calunnia, ci offre della prima l'esempio.

146.° La mancanza di pubblicità di esecuzione delle pene toglie del pari alla legge il salutare e principale suo scopo, l'esempio. - *La giustizia non ha luogo se non si fa al suo luogo*: memoranda risposta del Viccrè di Sicilia Giovanni di Vega, alle premurose istanze di far morire secretamente in carcere un grande del regno, dannato a morte qual parricida.

CAP. XVI.

Luoghi di custodia, e di pena.

147.° È sano accorgimento di giustizia e di prudenza non confondersi mai lo imputato col condannato, che la presunzione di reità non forma mai certezza di reità; di tal che tutto il riguardo devesi a chi può risultare innocente calunniato.

148.° Quando l'innocente inginstamente colpito da accusa vedesi confuso in una medesima carcere col reo dichiarato, la stessa convertesi per lui in antro di Polifemo. Gli aliti de' veri delinquenti addivengon per esso le pestifere esalazioni del lago di Averno, le quali, dicesi, ammorbino,

anzi spengano i volatili che sventuratamente vi passan sopra; e la ragione la si è, che siccome il conversar coi buoni è una specie di esercitazione di virtù atteso da' buoni non escon che cose buone, così il conversar coi cattivi non puote essere che un esercizio di cose cattive, di contaminazione.

149.° Ottimo divisamento è quindi quello proposto dalla filosofia e dalla giustizia, e consentito dalla filantropìa legislativa, di far delle case separate per gl' imputati, nella cui soglia è a scriversi *Vigilanza*, e non *punizione*; che la legge durante il procedimento non può esser che vigile, e non punitrice. In esse in tanto trova l' innocente calunniato rincoramento di nulla aver perduto a suo disdoro nella pubblica opinione, e dolce conforto nella libera comunicazione co' suoi parenti ed amici, alla temporanea sua sciagura.

150.° Gli Ateniesi ben conobbero tale distinzione sì che carceri aveau destinate alla punizione diverse da quelle della custodia, come riferisce Platone de leg: L. X.

151.° Nulla è più a commendarsi, quanto che la mondezza e la salubrità regnino nelle prigioni e luoghi di pena, e che il nutrimento sano non manchi, onde non divenghino la palude che gran puzzo spira di Dante, dalla quale sorger potrebbero fatali miasmi, come fomete del delitto, a funestar la società.

152.° Lode eterna al progresso della civilizzazione ed all' umanità de' legislatori che ispirati dal genio di alta sapienza civile, han con lapide

sepolcrale suggellate quelle abominevoli burelle de' barbari tempi ove non giungea raggio di luce, ove respiravasi aria irrespirabile, ove i vivi eran rosicchiati dagl' insetti stessi che rodono i cadaveri nei cimiteri, ed ove da ultimo non udivansi che voci lamentevoli, alle quali facean eco minaccie di spavento, e saggi di supplizi peggiori dello estremo supplizio.

153.° Una trista esperienza sovvente mostrò che i custodi gente talvolta venale ed ingorda, abusano di lor uffizio con atti arbitrarj, ed illegali restrizioni, onde da loro sen comprasse la esenzione. È la vigilanza frequente, e premurosa vigilanza delle Autorità superiori ed immediate, che sol può imporre un freno alla loro avidità ed abusi. La legge non puote che dettar doveri e penali, appartiensi all' autorità il proclamarne lo adempimento, e mantenerne la osservanza.

154.° I luoghi di pena son somiglianti ad un fondo vulcanico in cui eterogenei elementi urtansi, frammischiansi e confondonsi, ma la lor fusione è di corruttela; che dal complesso de' vizj non sorgon che vizj, ed il di loro contatto è contaggioso.

155.° Di quì sovventi fiate addiviene, che in tali luoghi per quanta vigilanza usar si possa, il delitto cozzando col delitto, la nequizia colla nequizia, micidiali risse ne conseguitano, e nuovi reati ai primi aggiungonsi. Se vuolsi intanto per la punizione de' medesimi serbar l' andamento regolare de' giudizî non trovansi nè testimoni, che temon la irruenza degli offenditori, nè gli offesi

stessi che il vero disvelassero : il che induce alla necessità di attenersi ai rapporti e testimonianze delle autorità che vi sorvegliano quandocchè siano uniformi ; tanto più che al cospetto di esse per lo più le risse ed i reati avvengono.

156.° Il sistema penitenziale ben diretto può eliminare la pestilente comunicazione della scambievole nequizia, ed il rissoso disfrenamento non pure, ma esser di scudo al disgraziato, che sventura più che malvagità menò negli antri del delitto.

157.° Il troppo isolamento, il continuo silenzio impertanto potrebbe trasformar le carceri in opedal di maniaci. La esperienza de' diversi sistemi finora in uso, può palesarne il mezzo più salutare ed efficace ; che la pratica disvela la bontà ed i difetti della teoria.

CAP. XVII.

Prescrizione.

158.° La prescrizione comecchè a primo aspetto sembri contraria ai principj di giustizia, di tal che da Giustiniano medesimo che ne serbò l'ammissione, in una di sue novelle vien chiamata *impium præsidium* ; pur tuttavolta è dessa imposta dall' equità naturale, in linea civile come salutevol rimedio, acciò la proprietà non fosse in perenne ondeggiamento, in linea penale affinchè la sicurezza del cittadino, la pace delle famiglie in perpetua incertezza non rimanesse: che gli odii,

i rancori, le discordie non debbon essere eterne; ed è bastante pena il continuo palpito di sfuggir della giustizia le ricerche, e delle pene il rigore.

159.° *Bono pubblico usucapio introducta est.* dettava *la leg. 1. dig. de usurp. et usucap.* Il dritto civile ha dunque perfezionato il dritto naturale, ed à supplito al dritto delle genti relativamente al modo col quale ha regolato la prescrizione. Dunod Trat. delle prescrizioni.

160.° Le buone leggi fan talvolta dono alla pace ed al riposo di ciò che predano al rigor del dritto. Cassiodoro dicea, parlando della prescrizione. *Hic unus inter humanas procellas portus quem si homines fervida voluntate prœterierint, in undosis semper jurgiis errabunt.*

161.° La troppo tarda pena, saggiamente dicea Mario Pagano, è inutile esempio, ed il lungo tempo ricopre in un' oscura notte colla memoria del fatto la chiarezza delle pruove.

162.° Ove avvi bisogno dell'accusa privata, la prescrizione ritrova oltre ai divisati principj, il suo sostegno nella massima: *volenti nulla fit injuria.*

163.° Appartiensi alla legge il fissar il tempo della prescrizione sia per l' azion penale sia per la condanna, in una gradazione proporzionale alla qualità de' reati che più o men danno e ferita apportarono alla social comunanza.

164.° La durata del tempo delle pene può servir di base alla determinazione di quello della prescrizione; che al certo la sofferenza del tormento di tenersi fuor del consorzio umano pel cenna-

to tempo, e *d' errar senza prigion più che prigioni*, come dice l'Ariosto, val quasi la sofferenza della pena stessa pel tempo istesso.

165.° » Il soffrire ha un confine, il timor » nessuno: quindi qualora non avvi speranza di termine, è peggior della sofferenza ». Bacone.

CAP. XVIII.

Indulti.

166.° Quando per segnalare uno straordinario avvenimento o per la forza delle circostanze viene imposta la dura fatalità di doversi divenire ad un indulto generale, prudenza e giustizia consigliano, che non tutti i reati indistintamente vi sieno compresi, e specialmente ne formino eccezione quei più frequenti, che lo indulto non farebbe che fecondarne il germe.

167.° L'indulto essendo grave ferita alla sicurezza pubblica, e la speme di esso fomento al delitto, conviensi non solo usarne di rado, e per pura necessità; ma parcamente, preferendo una diminuzione di pena piuttosto che intera abolizione di essa. Pe' delitti correzionali la minor malvagità e danno sociale può indurre benanche ad una totale abolizione del penal procedimento.

168.° Non mai l'indulto recar deve pregiudizio all'azion civile nascente dal reato: nè mai l'offensore per cagion di reati personali deve andar esente da esilio a tempo o confino: che la sua presenza contaminando la pubblica vista, ed irritando le parti offese può concitar la loro vendet-

ta, in sostituzione di quella della legge.

CAP. XIX.

Dritto di grazia.

169.° Appartiensi all'Autorità suprema, e non al magistrato il dritto di grazia che prudente e giusta ponderazione restringe ai casi d' imponente necessità, o di salvazione di un merito e talento distinto e straordinario.

170.° In politica come in legislazione le circostanze particolari dan giusto dritto talvolta a deviar dal rigor delle regole generali.

171.° È dura inumana sentenza quella che proclama tenersi il cuor del supremo imperante serrato da gelida mano alla pietà ed alla clemenza. La divinità stessa ci offre mirabile ammaestramento colla sua misericordia deviatrice dello stral di sua infallibil giustizia, che là clemenza umana può deviar lo strale della fallibil giustizia umana.

172.° Nulla più eleva i Reggitori de' popoli al rango de' Numi, quanto il dritto di grazia ed il perdono.

173.° È sol la frequenza delle grazie, che destando la lusinga dell' impunità, può divenir perniciosa alla sicurezza sociale.

174.° La massima di Macchiavelli, *che non mai in una società ben ordinata li demeriti coi meriti si compensano*: può reggere in dritto, in quanto non deve farsene un dettato di legge, che mira alla previsione dei casi ordinarj, tralasciando

gli straordinarj ; ma non in fatto , in quanto alla condonazione per grazia.

175.° Se lo scopo delle leggi è la pubblica utilità , questa stessa impone salvar quando per isciagura fossero pur delinquenti , un Furio Camillo, un Fabrizio , un Fabio Massimo , un Archimede che con divini trovati fassi propugnacolo di sua patria, e per anni mantiene sospesa la gloria della possanza e della strategia romana , di tal che il nemico stesso vincitore comanda rispettarsi.

176.° Orazio vincitor de' Curiazî che salva Roma , mentre spegne sua sorella , che pel compianto di suo sposo fa onta alla pubblica letizia , viene assoluto dal popolo romano *admiratione magis virtutis* , *quam jure causæ* , al dir di Livio.

177.° Parimenti *Excellens in arte non debet mori*. Chi farebbe perir un Fidia , un Apelle , un Michelangelo , un Raffaello , che natura crea per intervalli nel corso de' secoli, per mostrar l' ultima meta cui toccar possa la sublimità dell' umano ingegno ?

178.° Il benefizio delle pene sarebbe di gran lunga minore di quello che ricevesi dalla impunità di costoro ; l' utilità pubblica istessa quindi ne proclamerebbe la grazia.

179.° Giulio II. condonando a Buonaroti l' impeto di sua indignazione contro il suo curioso prelato , lasciò memorabile esempio , dicendo che di prelati potea molti crearne, ma quegli era solo , e solo Iddio potea farne un simile.

F I N E.

Pag.	n.	*Errori*	*Correzioni*
3	4	un	un'
10	40	arsia	Marsia
13	59	Caronida	Caronda
Id.	60	minoreannità	minorannità
14	62	Blakitone	Blakstone
15	cap.	IV	VI.
16	76	e	è
27	132	*egesta et*	*egestate*
28	133	*Ah*	*Ahi*
Id.	135	morte	morte :
32	151	E	É
Id.	152	è	e
35	166	tavole	tavole ;
81	360	bassi	hassi
Id.	361	da che	di che
Id.	362	strantradizione	strana contradizione
82	365	trascurarsi	trascurarli
91	404	prigionie	prigioni e
Id.	407	alle	allo

INDICE.



